

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 1 MARZO 2022

n. 24



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 1

Articolo 1 - commi da 597 a 602 - della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 - Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 12619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 3

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 45.60.54 sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) - denominata “San Biagio”. Rinnovo concessione e nomina nuovo concessionario 12624

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 4

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 49.92.58 sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) - denominata “Perronello”. Rinnovo concessione..... 12628

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 5

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 12.60.00 sita in agro del Comune di Supersano (LE) - denominata “Casale Sombrino”. Rinnovo concessione..... 12632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 6

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata “Terra Apuliae”. Rinnovo concessione e nomina nuovo concessionario 12636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 7

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Zapponeta (FG) denominata “Valle San Floriano”. Rinnovo concessione e nomina nuovo direttore tecnico..... 12640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 8

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA) denominata “Masseria Colombo”. Rinnovo concessione..... 12644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 9

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 13.80.00 sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) - denominata “Mezzanelle”. Rinnovo concessione 12648

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 10
COMUNE DI MOLFETTA. Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta - Giovinazzo. Progetto Definitivo. CODICE Intervento: 1534 Proponente: Acquedotto Pugliese SpA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 90 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95..... 12652
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 11
Modifica alla DGR n. 1861 del 22/11/2021 "Nomina rappresentanti dell'Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. C della L.R. 18/2007" 12681
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 24
Progetto nazionale sorveglianza ambientale di SARS COV-2 attraverso i reflui urbani in Italia (SARI) .. 12684
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 25
Comune di Foggia - Deliberazione del commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 per la ritipizzazione urbanistica del suolo individuato al catasto terreni al foglio 125 particella 576. Sentenza n.346/2013 TAR Puglia - Bari, Sezione III. Approvazione definitiva. 12687
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 27
DGR 15 settembre 2021 n. 1441 avente ad oggetto "Comando presso la Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza della dott.ssa Antonella Di Martino, dipendente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro."- assegnazione ad altra Struttura regionale..... 12700
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 29
Fondo Garanzia Debiti Commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti Legge n. 145/2018). Provvedimenti esercizio 2022 12703
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 43
D.G.R. n. 2434/2015. Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 L.R. 10/2009. Proroga..... 12709
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 52
Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE. Variante di aggiornamento del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 30.10.2020. Parere ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993. 12712
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 95
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari. 12722
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 96
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BA. 12727
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 97
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BR. 12732
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 98
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BT..... 12737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 99

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL TA..... 12742

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 100

L.R. n.15/2018 - Nomina Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia..... 12747

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 155

Modifica dell'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema di Regolamento intitolato "Sostituzione dell'art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, già modificato con DGR del 15 novembre 2021 n. 1847" 12751

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 1

Articolo 1 - commi da 597 a 602 - della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 - Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

L'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, ha stabilito che *“La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità sottoscritte con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), in conformità ai termini e alle condizioni oggetto di regolamentazione statale.”*

L'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 235 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, ha previsto per le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1 gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla successiva lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
- b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1 gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
- c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b);

Il comma 601, dell'articolo 1, della citata legge n. 235/2021 prevede che: *“Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate*

dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima."

Il successivo comma 602 stabilisce che "Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari."

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la Regione Puglia ha stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) tre contratti relativi alle anticipazioni di liquidità, due dei quali possiedono i requisiti previsti dal suddetto comma 597, che di seguito si riportano:

- a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
- b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92.

Con comunicato stampa n. 9 del 12 gennaio 2022, come stabilito alla lettera b) del surriferito comma 597, è stato pubblicato sul sito internet del MEF il tasso di interesse pari al 1,673% da applicare all'operazione di rinegoziazione.

Considerato che l'applicazione del suddetto tasso d'interesse, nonostante l'allungamento del piano di ammortamento, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per entrambe le posizioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub b)*, si demanda, come stabilito dal suindicato comma 601, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'istanza, a firma congiunta, per l'accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento.

Si demanda, altresì, alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione, da parte del Dirigente della Sezione, dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità, che non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità; restano, pertanto, fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie

previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale 2022-2024, in quanto gli oneri che deriveranno dalla rinegoziazione dei piani di ammortamento trovano copertura in corrispondenza degli stanziamenti già iscritti in bilancio per far fronte alle rate delle anticipazioni di liquidità in corso di ammortamento e oggetto di rinegoziazione

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. n. 7, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che prevede per le Regioni che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i termini e le condizioni ivi previste;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51, l'operazione di rinegoziazione delle seguenti anticipazioni di liquidità, rispondenti ai criteri del richiamato articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
 - b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92;
3. di dare atto che la rinegoziazione delle suindicate anticipazioni al tasso del 1,673%, pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato stampa del 12 gennaio 2022, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.b)*;
4. di demandare, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 234/2021, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma congiunta, dell'istanza di accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento;
5. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione da parte del Dirigente della Sezione dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità oggetto di rinegoziazione;

6. di prendere atto che, come stabilito dall'articolo 1, comma 602, della suddetta legge n. 234/2021, l'atto modificativo mediante il quale sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione, non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

La Responsabile P.O. "Debito regionale e attività per la redazione del bilancio consolidato"
(Dott.ssa Maria Lops)

La Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato
(Dott.ssa Luisa Bavaro)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che prevede per le Regioni che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i termini e le condizioni ivi previste;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51, l'operazione di rinegoziazione delle seguenti anticipazioni di liquidità, rispondenti ai criteri del richiamato articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
 - b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92;
3. di dare atto che la rinegoziazione delle suindicate anticipazioni al tasso del 1,673%, pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato stampa del 12 gennaio 2022, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.b)*;
4. di demandare, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 234/2021, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma congiunta, dell'istanza di accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento;
5. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione da parte del Dirigente della Sezione dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità oggetto di rinegoziazione;
6. di prendere atto che, come stabilito dall'articolo 1, comma 602, della suddetta legge n. 234/2021, l'atto modificativo mediante il quale sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione, non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 3

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 45.60.54 sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) - denominata "San Biagio". Rinnovo concessione e nomina nuovo concessionario

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* nonché l'art. 5 della *"Relazione Generale"* del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

il comma 2 dell'art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R. n. 27/98, dispone che *"restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione"*;

con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: *"Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica"*, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);

con DGR n. 1750 del 02.08.2011 è stata istituita la *Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo "B" denominata "San Biagio"*, sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) della superficie di Ha 45.60.54;

la Sig.ra Francesca Paulicelli, in qualità di Imprenditrice agricola e titolare della concessione della ZAC, ha richiesto, con istanza datata 01.02.2021 (prot. arrivo reg.le n. 1797/2021), il rinnovo della concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) – denominata *"San Biagio"*, avente una estensione complessiva di Ha 45.60.54 – Fg. 44 part. n. 59, Fg. 47, partt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 71, 72, 80, 84, 128, 135, 136, 198 e 200, Fg 3 partt. nn. 181, 182, 187, 188, 189, 191, 210 e 211 - nonché la nomina del Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi, in qualità di imprenditore agricolo, quale nuovo concessionario della Z.A.C. in parola;

la predetta richiesta di rinnovo concessione e nomina nuovo concessionario della Z.A.C., agli atti della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

a seguito di apposito sopralluogo tecnico, effettuato in data 15.03.2021, il funzionario regionale all'uopo incaricato (dr A. Corvino) ha redatto apposito verbale, giusta nota prot. n. 0013906 del 22.03.2021 agli atti della competente Sezione, dal quale si evince che l'area interessata dalla precitata richiesta non ha subito variazioni e, pertanto, possiede i requisiti di cui all'art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i..

il Comitato Tecnico faunistico venatorio regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso in merito,

alla luce della documentazione agli atti della competente Sezione nonché di appositi chiarimenti forniti dai funzionari dei preposti uffici, il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione nonché per la nomina del nuovo concessionario della Z.A.C. in parola, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il succitato Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), riporta tra le "Zone Addestramento Cani", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 5.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) – denominata "San Biagio", avente una estensione complessiva di Ha 45.60.54 – Fg. 44 part. n. 59, Fg. 47, partt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 71, 72, 80, 84, 128, 135, 136, 198 e 200, Fg 3 partt. nn. 181, 182, 187, 188, 189, 191, 210 e 211;
- di nominare il Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi, in qualità di imprenditore agricolo, nuovo concessionario della Z.A.C. in parola in sostituzione della Sig.ra Francesca Paulicelli;
- di concedere al Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) – denominata "San Biagio", avente una estensione complessiva di Ha 45.60.54 – Fg. 44 part. n. 59, Fg. 47, partt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 71, 72, 80, 84, 128, 135, 136, 198 e 200, Fg 3 partt. nn. 181, 182, 187, 188, 189, 191, 210 e 211;
- di nominare il Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi, in qualità di imprenditore agricolo, nuovo concessionario della Z.A.C. in parola in sostituzione della Sig.ra Francesca Paulicelli;

- di concedere al Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro dei Comuni di Melendugno, Carpignano S. e Calimera (LE) – denominata "San Biagio", avente una estensione complessiva di Ha 45.60.54 – Fg. 44 part. n. 59 , Fg. 47, partt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 71, 72, 80, 84, 128, 135, 136, 198 e 200 , Fg 3 partt. nn. 181, 182, 187, 188, 189, 191, 210 e 211;
- di nominare il Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi, in qualità di imprenditore agricolo, nuovo concessionario della Z.A.C. in parola in sostituzione della Sig.ra Francesca Paulicelli;
- di concedere al Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C. così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Giorgio Maria Gabrieli Tommasi per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 4

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 49.92.58 sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) - denominata "Perronello". Rinnovo concessione.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* nonché l'art. 5 della *"Relazione Generale"* del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

il comma 2 dell'art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R. n. 27/98, dispone che *"restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione"*;

con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: *"Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica"*, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);

con DGR n. 1748 del 02.08.2011 è stata istituita la *Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo "B" denominata "Perronello"*, sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) della superficie di Ha 49.92.58 con concessionario il Sig. Stefano Anthoi, in qualità di imprenditore agricolo;

con D.D. n. 104 dell'11 aprile 2018 è stata nominata nuova concessionaria della Z.A.C. in parola la Sig.ra Brzychcy Dorota, in qualità di imprenditrice agricola, in sostituzione del Sig. Stefano Anthoi;

la Sig.ra Brzychcy Dorota, in qualità di Imprenditrice agricola e titolare della concessione della ZAC, ha richiesto, con istanza inviata via pec in data 27 gennaio 2021 (prot. arrivo reg.le n. 1010/2021), il rinnovo della concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) – denominata "Perronello", avente una estensione complessiva di Ha 49.92.58 – Fg. 121 partt. nn. 3, 4, 6, 11, 25, 66, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 26, 67, 65, 54, 43 e 142 – Fg. 123 partt. 62, 63, 64, 26, 14, 147 e 28;

la predetta richiesta di rinnovo concessione della Z.A.C., agli atti della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

a seguito di apposito sopralluogo tecnico, effettuato in data 22.03.2021, il funzionario regionale all'uopo incaricato (dr A. Corvino) ha redatto apposito verbale, giusta nota prot. n. 0014256 del 23.03.2021 agli atti della competente Sezione, dal quale si evince che l'area interessata dalla precitata richiesta non ha subito variazioni e, pertanto, possiede i requisiti di cui all'art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i..

il Comitato Tecnico faunistico venatorio regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso in merito, alla luce della documentazione agli atti della competente Sezione nonché di appositi chiarimenti forniti dai funzionari dei preposti uffici, il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione della Z.A.C. in parola, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il succitato Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), riporta tra le "Zone Addestramento Cani", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 5.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) – denominata "Perronello", avente una estensione complessiva di Ha 49.92.58 – Fg. 121 partt. nn. 3, 4, 6, 11, 25, 66, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 26, 67, 65, 54, 43 e 142 – Fg. 123 partt. 62, 63, 64, 26, 14, 147 e 28;
- di concedere alla Sig.ra Brzychcy Dorota la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) – denominata "Perronello", avente una estensione complessiva di Ha 49.92.58 – Fg. 121 partt. nn. 3, 4, 6, 11, 25, 66, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 26, 67, 65, 54, 43 e 142 – Fg. 123 partt. 62, 63, 64, 26, 14, 147 e 28;
- di concedere alla Sig.ra Brzychcy Dorota la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;

- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Brzychcy Dorota per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Castellaneta (TA) – denominata "Perronello", avente una estensione complessiva di Ha 49.92.58 – Fg. 121 partt. nn. 3, 4, 6, 11, 25, 66, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 26, 67, 65, 54, 43 e 142 – Fg. 123 partt. 62, 63, 64, 26, 14, 147 e 28;
- di concedere alla Sig.ra Brzychcy Dorota la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 01.08.2026.
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Brzychcy Dorota per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 5

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 12.60.00 sita in agro del Comune di Supersano (LE) - denominata "Casale Sombrino". Rinnovo concessione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* nonché l'art. 5 della *"Relazione Generale"* del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

il comma 2 dell'art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R. n. 27/98, dispone che *"restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione"*;

con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: *"Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica"*, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);

con DGR n. 127 del 23.02.2016 è stata istituita la *Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo "B" denominata "Casale Sombrino"*, sita in agro del Comune di Supersano (LE) della superficie di Ha 12.60.00;

la Sig.ra Carmelita Cacciatore, in qualità di Imprenditrice agricola e titolare della concessione della ZAC, ha richiesto, con istanza inviata via pec in data 19 giugno 2020 (prot. arrivo reg.le n. 6322/2020), il rinnovo della concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Supersano (LE) – denominata *"Casale Sombrino"*, avente una estensione complessiva di Ha 12.60.00 – Fg. 14 partt. nn. 47 (parte) e 57 (parte);

la predetta richiesta di rinnovo concessione della Z.A.C., agli atti della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

a seguito di apposito sopralluogo tecnico, effettuato in data 19.01.2021, il funzionario regionale all'uopo incaricato (dr A. Corvino) ha redatto apposito verbale, giusta nota prot. n. 0002667 del 19.01.2021 agli atti della competente Sezione, dal quale si evince che l'area interessata dalla precitata richiesta non ha subito variazioni e, pertanto, possiede i requisiti di cui all'art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i..

il Comitato Tecnico faunistico venatorio regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso in merito, alla luce della documentazione agli atti della competente Sezione nonché di appositi chiarimenti forniti dai funzionari dei preposti uffici, il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione della Z.A.C. in parola, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il succitato Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), riporta tra le “Zone Addestramento Cani”, insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 5.1 dell’ Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Supersano (LE) – denominata “Casale Sombrino”, avente una estensione complessiva di Ha 12.60.00 – Fg. 14 partt. nn. 47 (parte) e 57 (parte);
- di concedere alla Sig.ra Carmelita Cacciatore la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 22.02.2026.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Supersano (LE) – denominata “Casale Sombrino”, avente una estensione complessiva di Ha 12.60.00 – Fg. 14 partt. nn. 47 (parte) e 57 (parte);
- di concedere alla Sig.ra Carmelita Cacciatore la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 22.02.2026.
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Carmelita Cacciatore per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Supersano (LE) – denominata "Casale Sombrino", avente una estensione complessiva di Ha 12.60.00 – Fg. 14 partt. nn. 47 (parte) e 57 (parte);
- di concedere alla Sig.ra Carmelita Cacciatore la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 22.02.2026.

- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Carmelita Cacciatore per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 6

**Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata "Terra Apuliae".
Rinnovo concessione e nomina nuovo concessionario**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

Gli artt. 7, comma 6, e 14 della precitata normativa nonché il punto 6 della "Relazione Generale" del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.).

Con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000).

L'art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale (n. 59/2017) prevede che "restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione".

La L.R. n. 23/2016 – art. 20 ha stabilito che le funzioni amministrative della "caccia", esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, tutti i necessari conseguenziali atti spettano alla Regione.

L'Azienda faunistico-venatoria "Terra Apuliae", sita in agro del Comune di Manfredonia (FG), è stata istituita in forma definitiva con DPGR nn. 835 del 26.07.1988, per una superficie aziendale pari ad Ha 415,00 circa.

Con D.D. n. 87 del 10.10.2005 è stato nominato il nuovo concessionario dell'Azienda in parola nella persona del Sig. Scagliarini Giorgio.

Con deliberazione n. 1921 del 29.09.2014 la Giunta Regionale ha rinnovato la concessione della citata A.F.V. sino al 06.07.2019.

Il Sig. Scagliarini Giorgio con istanza datata 05.01.2019, in qualità di Concessionario dell'A.F.V. di che trattasi, ha richiesto il rinnovo della relativa Concessione dell'Azienda in scadenza il 06.07.2019, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 06.07.2028.

La predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità regionale (prot. arrivo nr. 576/2019), contiene gli elementi necessari, di cui all'art. 7 comma 2 del R.R. n. 4/2000.

Con istanza inviata via pec in data 17 gennaio 2020, acquisita agli atti della Sezione con prot. arrivo n.

1045/2020, il Sig. Imperiale Fabrizio Nicola ha richiesto il suo subentro come concessionario dell'A.F.V. "Terra Apuliae" in sostituzione del Sig. Scagliarini Giorgio. Tanto a seguito di atto notarile stipulato presso lo studio del notaio casca villa in Cerignola in data 11.12.2019 (registrato in Foggia il 30.12.2019 al n. 11172-1T).

Successivamente, su indicazione degli uffici della competente Sezione regionale, l'A.F.V. in parola, nella persona del Sig. Imperiale Fabrizio Nicola ha proceduto a presentare alla Provincia di Foggia, ai sensi delle vigenti normative in materia, richiesta di rilascio del parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al progetto "Azienda Faunistico Venatoria – Terra Apuliae sita in agro del Comune di Manfredonia", giusta documentazione ed elaborati progettuali inerenti la Valutazione di Incidenza Ambientale (1° livello – screening), atteso che l'Azienda interessata ricade parzialmente in zone rientranti in "Siti Rete Natura 2000" – SIC cod. IT9110005 "Zone Umide di Capitanata" e ZPS cod. IT9110038 "Paludi presso il Golfo di Manfredonia".

Con pec del 22 ottobre 2021, acquisita agli atti del competente Servizio (prot. arrivo reg.le n. 9786/2021) il predetto rappresentante dell'A.F.V. di che trattasi, Sig. Imperiale Fabrizio Nicola, ha trasmesso alla Regione Puglia l'atto dirigenziale della competente Provincia di Foggia, n. 1457 del 19.10.2021, con il quale è stato espresso il parere in merito alla succitata richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale (screening) del citato progetto riguardante l'Azienda Faunistico Venatoria "Terra Apuliae".

Con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), nel quale, tra l'altro, è riportato tra le "Aziende Faunistico Venatorie", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 6.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- procedere al rinnovo della concessione relativa all'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata "Terra Apuliae", ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 06.07.2028;
- nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il Sig. Imperiale Fabrizio Nicola nuovo concessionario dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Scagliarini Giorgio.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione relativa all'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata "Terra Apuliae" per ulteriori anni nove, precisamente fino al 06.07.2028;
- di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il Sig. Imperiale Fabrizio Nicola nuovo concessionario dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Scagliarini Giorgio;
- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. al Sig. Imperiale Fabrizio Nicola, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Imperiale Fabrizio Nicola, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dr. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
-

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione relativa all'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata "Terra Apuliae" per ulteriori anni nove, precisamente fino al 06.07.2028;
- di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il Sig. Imperiale Fabrizio Nicola nuovo concessionario dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Scagliarini Giorgio;
- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. al Sig. Imperiale Fabrizio Nicola, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Imperiale Fabrizio Nicola, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 7

**Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Zapponeta (FG) denominata "Valle San Floriano".
Rinnovo concessione e nomina nuovo direttore tecnico**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

Gli artt. 7, comma 6, e 14 della precitata normativa nonché il punto 6 della "Relazione Generale" del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.).

Con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000).

L'art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale (n. 59/2017) prevede che "restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione".

La L.R. n. 23/2016 – art. 20 ha stabilito che le funzioni amministrative della "caccia", esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, tutti i necessari conseguenziali atti spettano alla Regione.

L'Azienda faunistico-venatoria "Valle San Floriano", sita in agro del Comune di Zapponeta (FG), è stata istituita in forma definitiva e ripermetrata rispettivamente con DPGR nn. 836/1988 e 794/1989, per una superficie aziendale pari ad Ha 570,00 circa.

Con deliberazione n. 1923 del 29.09.2014 la Giunta Regionale ha rinnovato la concessione della citata A.F.V. sino al 07.09.2019 e, al contempo, ha proceduto alla nomina del nuovo Concessionario dell'Azienda nella persona del Sig. Flavio Amadori.

Con Determina Dirigenziale n. 103 dell'11.04.2018 si è proceduto, giusta istanza agli atti della competente Sezione (prot. arrivo reg.le n. 798/2018) alla nomina del nuovo Concessionario dell'A.F.V. nella persona del Sig. Fabio Mecca, in sostituzione del precitato Sig. Flavio Amadori.

Il Sig. Fabio Mecca con istanza datata 06.02.2019, in qualità di Concessionario dell'A.F.V. di che trattasi, ha richiesto il rinnovo della relativa Concessione dell'Azienda in scadenza il 05.09.2019, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 05.09.2028.

La predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità

regionale (prot. arrivo nr. 1636/2019), contiene gli elementi necessari, di cui all'art. 7 comma 2 del R.R. n. 4/2000.

Nella circostanza, su indicazione degli uffici della competente Sezione regionale, il Concessionario dell'A.F.V. in parola ha proceduto a presentare alla Provincia di Foggia, ai sensi delle vigenti normative in materia, richiesta di rilascio del parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al progetto "Azienda Faunistico Venatoria – Valle San Floriano sita in agro del Comune di Zapponeta", giusta documentazione ed elaborati progettuali inerenti la Valutazione di Incidenza Ambientale (1° livello – screening), atteso che l'Azienda interessata ricade parzialmente in zone rientranti in "Siti Rete Natura 2000" – SIC cod. IT9110005 "Zone Umide di Capitanata" e ZPS cod. IT9110038 "Paludi presso il Golfo di Manfredonia".

Con istanza datata 24.08.2020, corredata della necessaria documentazione (prot. arrivo reg.le n. 8696/2020), il Sig. Fabio Mecca ha richiesto alla Regione Puglia che la Concessione dell'A.F.V. "Valle San Floriano" venga affidata, in sua sostituzione, al Sig. Giovanni Garofalo (nuovo rappresentante legale di Fattoria Apulia Soc. Agr. A r.l.). Detta richiesta è stata accolta con DDS n. 429/2020, con la quale si è proceduto a nominare il Sig. Giovanni Garofalo quale nuovo Concessionario dell'Azienda in parola.

Con pec del 18 settembre 2020, acquisita agli atti del competente Servizio (prot. arrivo reg.le n. 9719/2020) il predetto rappresentante legale della Soc. Agr. Fattoria Apulia - Sig. G. Garofalo – ha trasmesso alla Regione Puglia l'atto dirigenziale della competente Provincia di Foggia , n. 1183 del 08.09.2020, con il quale è stato espresso il parere in merito alla succitata richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale (screening) del citato progetto riguardante l'Azienda Faunistico Venatoria "Valle San Floriano".

Inoltre, con nota datata 25 giugno 2021 il Sig. Giovanni Garofalo, in qualità di Concessionario dell'A.F.V. "Valle San Floriano", ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa al fine del rinnovo della Concessione dell'Azienda di che trattasi, ivi compresa specifica richiesta di nomina del nuovo direttore tecnico dell'A.F.V. nella persona del Sig. Vincenzo Manna.

Con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 , pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), nel quale, tra l'altro, è riportato tra le "Aziende Faunistico Venatorie", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 6.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- procedere al rinnovo della concessione relativa all'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Zapponeta (FG) denominata "Valle San Floriano", ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 07.09.2028;
- nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il Sig. Vincenzo Manna nuovo direttore tecnico dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Michele Di Palma.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Valle San Floriano" sita in agro del Comune di Zapponeta (FG) per ulteriori anni nove, precisamente fino al 07.09.2028;
- di nominare, sempre per le motivazioni espresse in narrativa, il Sig. Vincenzo Manna nuovo direttore tecnico dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Michele Di Palma;
- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. al Sig. Giovanni Garofalo, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Giovanni Garofalo, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dr. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Valle San Floriano" sita in agro del Comune di Zapponeta (FG) per ulteriori anni nove, precisamente fino al 07.09.2028;
- di nominare, sempre per le motivazioni espresse in narrativa, il Sig. Vincenzo Manna nuovo direttore tecnico dell'A.F.V. in parola in sostituzione del Sig. Michele Di Palma;
- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. al Sig. Giovanni Garofalo, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Giovanni Garofalo, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 8

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA) denominata “Masseria Colombo”. Rinnovo concessione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

Gli artt. 7, comma 6, e 14 della precitata normativa nonché il punto 6 della “*Relazione Generale*” del *Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle *Aziende Faunistico Venatorie* (A.F.V.).

Con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) “*Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento*”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000).

L'art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale (n. 59/2017) prevede che “*restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione*”.

La L.R. n. 23/2016 – art. 20 ha stabilito che le funzioni amministrative della “caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, tutti i necessari consequenziali atti spettano alla Regione.

L'Azienda faunistico-venatoria “Masseria Colombo”, sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA), è stata istituita con *DGR n. 1387 del 05.10.2001*, per una superficie totale aziendale di Ha 648.23.67.

Con provvedimento n. 1555 del 23.10.2006 la Giunta Regionale, a seguito di specifica richiesta del concessionario Sig. Benedetto Siciliani, datata 07.03.2006, ha deliberato una ripermetrazione dell'A.F.V. di che trattasi, per una aggiunta di ulteriori Ha 74.27.97 (agro di Noci), portando la superficie totale aziendale ad ha 722.51.64.

Il Sig. Benedetto Siciliani, in qualità di concessionario dell'AFV “Masseria Colombo”, con propria nota del 29 marzo 2021, ha richiesto il rinnovo della concessione dell'Azienda in scadenza il 04.10.2021, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 04.10.2030.

La predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità regionale (prot. arrivo nr. 3558/2021), contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art. 7 comma 2 del R.R. n. 4/2000.

Dalla documentazione agli atti del competente ufficio del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità risultano regolarmente versate le tasse annuali di concessione regionale (L.R. n. 59/2017 – art. 50).

Con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), nel quale, tra l'altro, è riportato tra le "Aziende Faunistico Venatorie", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 6.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- procedere al rinnovo della concessione relativa all'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA) denominata "Masseria Colombo", ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni nove, giusto quanto previsto dall'art. 14 comma 8 della L.R. n. 59/2017, precisamente fino al 04.10.2030.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Masseria Colombo" sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA) per ulteriori anni nove, precisamente fino al 04.10.2030;
- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. Sig. Benedetto Siciliani, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Benedetto Siciliani per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Masseria Colombo" sita in agro dei Comuni di Mottola (TA) e Noci (BA) per ulteriori anni nove, precisamente fino al 04.10.2030;

- di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario dell'A.F.V. Sig. Benedetto Siciliani, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Benedetto Siciliani per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 9

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 13.80.00 sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) - denominata "Mezzanelle". Rinnovo concessione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* nonché l'art. 5 della *"Relazione Generale"* del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

il comma 2 dell'art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R. n. 27/98, dispone che *"restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione"*;

con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: *"Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica"*, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);

con DGR n. 2195 del 04.10.2011 è stata istituita la *Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo "B" denominata "Mezzanelle"*, sita in agro del Comune di *Orsara di Puglia (FG)* della superficie di Ha 13.80.00;

il Sig. Terlizzi Pasquale, in qualità di Imprenditore agricolo e titolare della concessione della ZAC, ha richiesto, con istanza inviata con raccomandata in data 18 gennaio 2020 (prot. arrivo reg.le n. 1372/2020), il rinnovo della concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata "Mezzanelle", avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355, 356, 357, e 389;

la predetta richiesta di rinnovo concessione della Z.A.C., agli atti della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

a seguito di apposito sopralluogo tecnico, effettuato in data 25.03.2021, il dipendente regionale all'uopo incaricato (Sig. Michele Zullo) ha redatto apposito verbale, giusta nota prot. n. 3751 del 20.04.2021 agli atti della competente Sezione, dal quale si evince che l'area interessata dalla precitata richiesta non ha subito variazioni e, pertanto, possiede i requisiti di cui all'art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i..

il Comitato Tecnico faunistico venatorio regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso in merito, alla luce della documentazione agli atti della competente Sezione nonché di appositi chiarimenti forniti dai funzionari dei preposti uffici, il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione della Z.A.C. in parola, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il succitato Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021, pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), riporta tra le "Zone Addestramento Cani", insistenti sul territorio regionale, anche quella in parola (Tabella 5.1 dell' Allegato A – Relazione Generale).

Premesso quanto sopra, si propone di:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata "Mezzanelle", avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355, 356, 357, e 389;
- di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 03.10.2026.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000, propone alla Giunta:

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata "Mezzanelle", avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355, 356, 357, e 389;
- di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 03.10.2026;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Terlizzi Pasquale per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della

Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata "Mezzanelle", avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355, 356, 357, e 389;

- di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, precisamente fino al 03.10.2026;
- di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Terlizzi Pasquale per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 10

COMUNE DI MOLFETTA. Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta - Giovinazzo. Progetto Definitivo. CODICE Intervento: 1534 Proponente: Acquedotto Pugliese SpA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 90 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visto:

- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Premesso che:

- Con nota prot. n. 44344 del 07.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. 145/6110 del 07.07.2021, il proponente Acquedotto Pugliese SpA ha inviato istanza di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto.
- Con nota prot. n. 3587 del 20.07.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/6550 del 20.07.2021, l'Autorità Idrica Pugliese ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi (di seguito CdS).
- Con nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha richiesto documentazione integrativa con alcune modifiche progettuali che il proponente ha trasmesso con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021.

Dato atto che:

- Con nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza.
- Con nota prot. n. 6412 del 16.12.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/12005 del 16.12.2021, l'Autorità idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della terza seduta della CdS che si è tenuta per via telematica, in data 01.12.2021 giusta convocazione con nota Autorità Idrica Pugliese prot. n. 5593 del 09.11.2021 nonché ha trasmesso la Determina n. 240 del 07.12.2021 di chiusura positiva del procedimento. In detta determina viene rilevato che:
"ad oggi non è ancora pervenuta l'Autorizzazione Paesaggistica ex artt. 90 e 91 del P-P.P.T.R., come peraltro evidenziato nel verbale di chiusura del 01/12/2021, ritenuta necessaria ai fini della successiva approvazione del progetto in oggetto";
- Con nota prot. n. 163 del 10.01.2022, allegata al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (ALLEGATO A), la Soprintendenza ha espresso per il progetto in oggetto il proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole condividendo le prescrizioni espresse dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021.

Considerato che:

L'intervento ricade nel territorio del Comune di Molfetta e consiste:

- nella realizzazione della **rete fognaria** per una lunghezza pari a 3.145,40 m lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo (di cui 914,70 m di condotte prementi degli impianti di sollevamento fognario);
- nella costruzione di **n. 2 Impianti di Sollevamento Fognario**;
- nel **potenziamento/sostituzione del collettore basso** per una lunghezza pari a e 1.629,74 m dell'abitato di Molfetta.

- Il progetto in oggetto interferisce con:

- il Bene Paesaggistico "**Territori costieri**" risultando in contrasto con l'art. 45 che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la: "*realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali.*"
- l'Ulteriore Contesto Paesaggistico "**Paesaggi rurali**" denominato "*Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese*" risultando in contrasto con l'art. 83 che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la "*compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate.*"

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: "*Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali*".

Preso atto

- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- del Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 163 del 10.01.2022 riportato in allegato al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Richiamato l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: "*L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a*

meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato."

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 163 del 10.01.2022 sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per la **"Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo. Progetto Definitivo. Codice Intervento 1534"** con le prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:

1. **DI RILASCIARE**, per l'intervento denominato **"Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo. Progetto Definitivo. Codice Intervento 1534"** Proponente: Acquedotto Pugliese SpA progetto come rivisitato dal proponente con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021 e in accordo con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 163 del 10.01.2022, l'**Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021 come condivise dalla Soprintendenza con nota prot. n. n. 163 del 10.01.2022

- 1) la muratura a secco da ripristinare e ricostruire dovrà essere realizzata facendo riferimento alle **"Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"** (elaborato 4.4.4. dell'approvato PPTR). Pertanto gli interventi di nuova realizzazione della muratura dovranno essere realizzati con tecniche tradizionali, in particolare:
 - i. per la realizzazione del fondo basamentale dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali terrosi compatti, senza cordoli in calcestruzzo;
 - ii. le facce esterne del muro dovranno essere realizzate a scarpa, pertanto il muro dovrà essere realizzato con forma troncopiramidale;

- iii. dovranno essere utilizzati per i materiali di riempimento degli spazi centrali esclusivamente pietrame di ridotte dimensioni e senza ricorrere a nuclei della muratura in cls o a malte cementizie;
 - iv. la testa del muro di pietra dovrà essere realizzata con la medesima tecnica con cui viene realizzato il paramento murario, utilizzando blocchi di maggiori dimensioni, di forma allungata e disposti di costa, senza ricorrere a solette di chiusura in cls;
- 2) le pietre dei muretti a secco esistenti da smontare, dovranno essere collocate durante lo smontaggio in cantiere, e successivamente ricollocate in opera per la realizzazione delle nuove murature a secco;
 - 3) i tratti dei muretti a secco smontati per l'accesso alle area di cantiere dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori;
 - 4) le previste piantumazioni a mitigazione dei due Impianti di sollevamento fognario (ISF) dovranno essere eseguite sulla base di un progetto botanico-vegetazionale asseverato da un tecnico competente (agronomo, forestale, architetto paesaggista, ecc.) che assicuri il corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento, completo di impianto di irrigazione per assicurare il corretto mantenimento delle essenze arbustive;
 - 5) la recinzione metallica (per entrambi impianti) dovrà essere realizzata con elementi piatti verticali e non con elementi tubolari, in egual maniera il nuovo cancello d'ingresso;
 - 6) alla fine delle lavorazioni dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il profilo naturale del terreno in tempi rapidi e congruenti e non dovranno essere compromesse le aree attigue a quelle di intervento.
2. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

3. **DITRASMETTERE** il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
 - al proponente Acquedotto Pugliese SpA : servizi.tecnici@pec.aqp.it
 - all'Autorità Idrica Pugliese: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
 - al Comune di Molfetta;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
Compatibilità paesaggistica e ambientale
(Ing Marina MAZZEO)

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente *ad interim* del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore proponente.
2. **DI RILASCIARE**, per l'intervento denominato **"Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo. Progetto Definitivo. Codice Intervento 1534** Proponente: Acquedotto Pugliese SpA progetto come rivisitato dal proponente con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021 e in accordo con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 163 del 10.01.2022, **l'Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021 come condivise dalla Soprintendenza con nota prot. n. n. 163 del 10.01.2022

- 1) la muratura a secco da ripristinare e ricostruire dovrà essere realizzata facendo riferimento alle *"Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"* (elaborato 4.4.4. dell'approvato PPTR). Pertanto gli interventi di nuova realizzazione della muratura dovranno essere realizzati con tecniche tradizionali, in particolare:
 - i. per la realizzazione del fondo basamentale dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali terrosi compatti, senza cordoli in calcestruzzo;
 - ii. le facce esterne del muro dovranno essere realizzate a scarpa, pertanto il muro dovrà essere realizzato con forma troncopiramidale;
 - iii. dovranno essere utilizzati per i materiali di riempimento degli spazi centrali esclusivamente pietrame di ridotte dimensioni e senza ricorrere a nuclei della muratura in cls o a malte cementizie;
 - iv. la testa del muro di pietra dovrà essere realizzata con la medesima tecnica con cui viene realizzato il paramento murario, utilizzando blocchi di maggiori dimensioni, di forma allungata e disposti di costa, senza ricorrere a solette di chiusura in cls;

- 2) le pietre dei muretti a secco esistenti da smontare, dovranno essere collocate durante lo smontaggio in cantiere, e successivamente ricollocate in opera per la realizzazione delle nuove murature a secco;
- 3) i tratti dei muretti a secco smontati per l'accesso alle area di cantiere dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori;
- 4) le previste piantumazioni a mitigazione dei due Impianti di sollevamento fognario (ISF) dovranno essere eseguite sulla base di un progetto botanico-vegetazionale asseverato da un tecnico competente (agronomo, forestale, architetto paesaggista, ecc.) che assicuri il corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento, completo di impianto di irrigazione per assicurare il corretto mantenimento delle essenze arbustive;
- 5) la recinzione metallica (per entrambi impianti) dovrà essere realizzata con elementi piatti verticali e non con elementi tubolari, in egual maniera il nuovo cancello d'ingresso;
- 6) alla fine delle lavorazioni dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il profilo naturale del terreno in tempi rapidi e congruenti e non dovranno essere compromesse le aree attigue a quelle di intervento.

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Città Metropolitana di Bari;
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- al proponente Acquedotto Pugliese SpA : servizi.tecnici@pec.aqp.it
- all'Autorità Idrica Pugliese: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
- al Comune di Molfetta;

Il Segretario generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00001

Comune di MOLFETTA (BA)
Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta - Giovinazzo
Progetto Definitivo. CODICE Intervento: 1534
Proponente: Acquedotto Pugliese SpA

(DOCUMENTAZIONE IN ATTI)

PREMESSO CHE:

Con nota prot. n. 44344 del 07.07.2021, acquisita da questa Sezione con prot. n. 145/6110 del 07.07.2021, il proponente Acquedotto Pugliese SpA ha inviato istanza di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto e contestualmente ha inviato i seguenti elaborati progettuali in formato pdf:

NOME File	IMPRONTA MD5
PDF firma digitale RUP\EE00_Elenco elaborati.pdf	cdee9bc7c559fdeba73272791ca005ff
PDF firma digitale RUP\GC01_Corografia d_inquadramento.pdf	2512b02da2abd3e7835ab4d3aca4dbb
PDF firma digitale RUP\GC02_Planimetria generale - stato di fatto.pdf	40cf99bf7b2eaca29be949e77b99aeb7
PDF firma digitale RUP\GC03_Planimetria generale - stato di progetto.pdf	3c392c8f98ee274767ac29bf83b27539
PDF firma digitale RUP\GF01.1_Nuovi tronchi fognari_Planimetria di progetto su base P.R.G.pdf	83383c9269e3b79769cf2a049988b737
PDF firma digitale RUP\GF01.2_Nuovi tronchi fognari_Planimetria di progetto su base C.T.R. e Ortofoto.pdf	b61948dd0885f6e0999cd8349b89ac71
PDF firma digitale RUP\GF01.3_Nuovi tronchi fognari_Planimetria di progetto su base C.T.R. con dividente demaniale.pdf	647ef93fe5c6734e8f1ad885b246141a
PDF firma digitale RUP\GF01.4_Nuovi tronchi fognari_Planimetria di progetto su base C.T.R. con rete gas.pdf	f989116ae55ffe15878875ef3d1fb966
PDF firma digitale RUP\GF02_Nuovi tronchi fognari_Planimetria catastale area impianti di sollevamento e tronchi 3.1 e 3.2.pdf	6c028c5665bbd9cc8268039ff7fd5c6a
PDF firma digitale RUP\GF03.1_Nuovi tronchi fognari_Profilo longitudinali-Tronchi 1.1,1.2,2.pdf	a3d08244fe0c6086ec098afc58de1f28
PDF firma digitale RUP\GF03.2_Nuovi tronchi fognari_Profilo longitudinali-Tronchi 3.1,3.2.pdf	7f67ef8f5a04bf2cf82d4b5f1ba2698d
PDF firma digitale RUP\GF03.3_Nuovi tronchi fognari_Profilo longitudinali-Tronchi 3.3,4.pdf	709097f3509916c47ed5dadf1c3e2d47
PDF firma digitale RUP\GF04.1_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF1-Piante e sezioni.pdf	e9daaf2092bfd38cd395ae3668e84af
PDF firma digitale RUP\GF04.2_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF1-Sistemazioni esterne.pdf	13ed4c12ba5e8d6f6ee5b01f75de5e5c
PDF firma digitale RUP\GF04.3_Carpenteria e armatura ISF1.pdf	f571a618eb3bd7737c903eac07b23603

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
 pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

PDF firma digitale RUP\GF04.4_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF1-Planimetria Impianto elettrico.pdf	dd87f7d72ab79e7bae95b72ab0addef0
PDF firma digitale RUP\GF04.5_Schemi Elettrici unifilari.pdf	d06b1b2c330160648c68f8b800e0410c
PDF firma digitale RUP\GF05.1_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF2-Piante e sezioni.pdf	8461add9455092a5d84e6cc619f454bc
PDF firma digitale RUP\GF05.2_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF2-Sistemazioni esterne.pdf	3fb0c6dc6f90174666d9cf146df7ced3
PDF firma digitale RUP\GF05.3_Carpenteria e armatura ISF2.pdf	92ad40ec6a8addae44a14cda9fb580e7
PDF firma digitale RUP\GF05.4_Nuovi tronchi fognari_Impianti di sollevamento compatto ISF2-Planimetria impianto elettrico.pdf	8c0477634f29b6fc8fe21dd12125d2aa
PDF firma digitale RUP\GF05.5_Schemi elettrici unifilari.pdf	2d48f15bee06371ce9f7110acff73286
PDF firma digitale RUP\GF06_Attraversamento di sottopasso e di reticolo.pdf	2269e4015eb5cacea3fbf3e1c4b79714
PDF firma digitale RUP\GP01_Potenziamento collettore_Planimetria stato di fatto su base C.T.R. e Ortofoto.pdf	ec901296938728b7785cb9176089c7ce
PDF firma digitale RUP\GP02.1_Potenziamento collettore_Planimetria di progetto su base P.R.G.pdf	b41e9a0532b474bd6d60b0d9a2025ee
PDF firma digitale RUP\GP02.2_Potenziamento collettore_Planimetria di progetto su base C.T.R. e Ortofoto.pdf	183bb2430af7eac9683b5dfcd61d0fbb
PDF firma digitale RUP\GP02.3_Potenziamento collettore_Planimetria di progetto su base C.T.R. con dividente demaniale.pdf	d1da63e44e1f3066534986414b33fe09
PDF firma digitale RUP\GP02.4_Potenziamento collettore_Planimetria di progetto su base C.T.R. con rete gas.pdf	dc430e77473c7f0a0b8cf3b975b18bc8
PDF firma digitale RUP\GP03_Potenziamento collettore_Planimetria catastale Tronchi 5p, 5.1.1p, 5.1.2p, 5.2p.pdf	f406b17b5f8d41660e3e010319f4d58b
PDF firma digitale RUP\GP04_Potenziamento collettore_Profilo longitudinale collettore-stato di fatto.pdf	5f17cc85f32d1326687755b92beb87e6
PDF firma digitale RUP\GP05_Potenziamento collettore_Profilo longitudinale collettore-stato di progetto.pdf	f1f788fac0e340bab060221ba68fd0b0
PDF firma digitale RUP\GPC01_Sezioni tipo di posa e ripristino pavimentazione.pdf	04cac0a0fb07563cab1ca14c3e24e2c3
PDF firma digitale RUP\GPC02_Particolari costruttivi e opere d'arte minori_Pozzetti fognari.pdf	022f2caa86bac0ff387e94445f051147
PDF firma digitale RUP\GPC03_Particolare allaccio fognario.pdf	372ea820211a5909ca4e74f715fc88e8
PDF firma digitale RUP\GR01_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 1-2-3.pdf	b1b9d5ac524a61025b24f71f2b1e57d0
PDF firma digitale RUP\GR02_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 4-5-6.pdf	83b021776b14a601c0c79580241a3d9c
PDF firma digitale RUP\GR03_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 7-8-9.pdf	209b5b8e316d4335d49feaf3b1e0cfb9
PDF firma digitale RUP\GR04_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 10-11-12.pdf	31307dcc0bf80a96dbb6f0764c660bb6
PDF firma digitale RUP\GR05_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 13-14-15.pdf	7c2c083c63bfe30fd4412255c63f264c
PDF firma digitale RUP\GR06_Planimetria di rilievo piano-altimetrico-Riquadro 16-17-18.pdf	ebe93be8e8d9caef06e71ad88d26ccf6

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

PDF firma digitale RUP\GR07_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 19-20-21.pdf	b80d4d62655256f694b80859d4a9b12e
PDF firma digitale RUP\GR08_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 22-23-24.pdf	f2ab4e6fbce545266e5d5e2ecd1f389d
PDF firma digitale RUP\GR09_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 25-26-27.pdf	fc1c116ba88c6a4ad13aec573f63c8b8
PDF firma digitale RUP\GR10_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 28-29-30.pdf	6960635ae8d6456349b577a7e3a64733
PDF firma digitale RUP\GR11_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 31-32-33.pdf	bf5e9b131bdb459ffb54612b258dc502
PDF firma digitale RUP\GR12_Planimetria di rilievo plano-altimetrico-Riquadro 34-35.pdf	0f92bc651bb2e4c0f1360545fb6adda
PDF firma digitale RUP\PP01_Piano particellare d_esproprio_rev01.pdf	8126bd53357462ead77a073abf33dc66
PDF firma digitale RUP\PP02_Individuazione delle aree demaniali oggetto di occupazioni per la realizzazione_rev01.pdf	721d89afe868f3b78a550d52756744ea
PDF firma digitale RUP\RA01.1_Studio fattibilit� ambientale.pdf	54eeb93a9d76d3808e174c01b813ebb5
PDF firma digitale RUP\RA01.2_Relazione di compatibilit� idraulica.pdf	c82737e63c056514616a78d4d0fbf482
PDF firma digitale RUP\RA01.3_Relazione paesaggistica.pdf	af854d361cc2b5748fcab2381a6d17ab
PDF firma digitale RUP\RA01.4_Elenco enti.pdf	ee6c35d40e854d2fcd41d009c9b309e8
PDF firma digitale RUP\RE01_Cronoprogramma_rev01.pdf	78b7b5a77358751d0c23331d11462dfe
PDF firma digitale RUP\RE02_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi.pdf	66dff2d18ff510d05d999877cc492033
PDF firma digitale RUP\RE03_Computo metrico estimativo.pdf	fcae658b5c5741850bb8e3d6ffc41bc1
PDF firma digitale RUP\RE04_Stima lavori e Quadro di incidenza della manodopera.pdf	40be2cf0804c25a9e737a3a6867412e8
PDF firma digitale RUP\RE05_Quadro economico.pdf	f3086a74b7a6763feea4217e75eaafa2
PDF firma digitale RUP\RE06_Determinazione del corrispettivo PE.pdf	37828bd979e0abfade3b04a498322bb6
PDF firma digitale RUP\RG01_Relazione Generale.pdf	6bfa72d64ce71b82ed2df260d44e519f
PDF firma digitale RUP\RS01 Piano di Sicurezza e Coordinamento_rev01.pdf	be8808e94eabc1523969b2c421d9e51b
PDF firma digitale RUP\RS02 Analisi dei rischi P1534.pdf	947bf9af725a974d8cce37c2fd52bee9
PDF firma digitale RUP\RS03 Fascicolo dell_opera_rev01.pdf	d2612838e6bab3cb61bb475471b4ff13
PDF firma digitale RUP\RS04 Gantt P1534.pdf	cb13388651bef4f3f4e730b779014b8e
PDF firma digitale RUP\RS05 Costi Sicurezza_rev01.pdf	07158b584ba880f6dbceaa058049640a
PDF firma digitale RUP\RS06 Schemi segnaletici.pdf	4f57dfffe04cecbd1d585ad31d67852d

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

PDF firma digitale RUP\RS07 Planimetrie di cantiere impianti di sollevamento.pdf	7e21eec0d7bb954b6ecaed293c058a7a
PDF firma digitale RUP\RS08 Planimetria tipo cantiere stradale temporaneo e mobile.pdf	bccc558f1bfe12edb29d18e78cd860ea
PDF firma digitale RUP\RST01_Relazione sulla caratterizzazione geotecnica.pdf	c927ded086171b1b568c3634046d8709
PDF firma digitale RUP\RST02_Relazione sulle opere provvisoriale.pdf	a29704444ec900ebb3fe1b2a1860a07
PDF firma digitale RUP\RST03_Relazione sulle strutture.pdf	6c8d63f9df4c1d6c1c6499fc34f8ec7
PDF firma digitale RUP\RST04_Relazione statica sulle tubazioni.pdf	99f87c29e1bdfb1c6a1e825dc9f589cc
PDF firma digitale RUP\RST05_Relazione sui materiali.pdf	b87d71d9f6bc87928182a7348b11ddcf
PDF firma digitale RUP\RT01.1_Relazione geologica e idrogeologica.pdf	2d8b0daee51b0d61438ab3bfabed4e33
PDF firma digitale RUP\RT01.2_Indagini geognostiche ed ambientali lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo.pdf	f8f4e2a3eb34dc1db17922b33dea834f
PDF firma digitale RUP\RT01.3_Indagini geognostiche ed ambientali lungo il collettore fognario di Molfetta.pdf	de9fe02ff0b3cc26844d8057f63f396
PDF firma digitale RUP\RT02.1_Documento di valutazione archeologica litoranea.pdf	d2f3c71b69571f5141d5c58487dc4709
PDF firma digitale RUP\RT02.2_Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli Litoranea.pdf	0e903669c65fb01d1e1d33a852dd6102
PDF firma digitale RUP\RT02.3_Carta ricognizione e rischio archeologico Litoranea.pdf	fe8e9bc1f564e90883282621e5f18363
PDF firma digitale RUP\RT02.4_Documento di valutazione archeologica collettore.pdf	7dfc4ad4deb94a918d00949da7834471
PDF firma digitale RUP\RT03_Relazione Tecnica idraulica.pdf	5c6681c7faef9ca20a23a3ae30456713
PDF firma digitale RUP\RT04_Relazione Opere Elettromeccaniche e Impianti Elettrici.Rev2.pdf	6a4d49f33d74a1acf608b6bf76dea3ae
PDF firma digitale RUP\RT05_Relazione sulla gestione delle materie_rev01.pdf	39607ce80c2d6260d6f422ec11c758ae
PDF firma digitale RUP\RT06.1_Relazione sulle interferenze_rev01.pdf	b928f38edc1782d53f5ad29659333dad
PDF firma digitale RUP\RT06.2_Report monografie pozzetti collettore.pdf	34e55335c3e424e5eb15ba6602a152ac
PDF firma digitale RUP\RT07_Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici.pdf	6f8376b6c0187595a16509208cb3ed6a
PDF firma digitale RUP\Thumbs.db	0896576faf2713f2dd54b98d656a162f

Con nota prot. n. 3587 del 20.07.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/6550 del 20.07.2021, l'Autorità Idrica Pugliese ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi (di seguito CdS) per la data 02.09.2021 e con successiva nota prot. n. 4483 del 14.09.2021 ha trasmesso il verbale della suddetta seduta convocando la seconda seduta per il giorno 30.09.2021.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Con nota prot. n. 4930 del 07.10.2021 l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della seconda seduta di CdS e convocato la terza seduta per il giorno 28.10.2021.

Con successiva nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021 questa Sezione ha richiesto documentazione integrativa, in particolare la puntuale verifica della compatibilità delle opere con ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 riportati nella sezione C2 della relativa scheda d'Ambito 5.5 della "Puglia Centrale", l'analisi del sito d'intervento, le simulazioni, nuovi elaborati di progetto relativi ai muretti a secco esistenti, chiarimenti sull'assenza di alternative progettuali e localizzative e ad individuare per l'intervento idonee misure di mitigazione.

Con nota prot. n. 5593 del 09.11.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/10638 del 09.11.2021 l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della terza seduta della CdS e convocato una nuova seduta per il 01.12.2021.

Con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/11363 del 30.11.2021, l'Acquedotto pugliese SpA ha trasmesso le integrazioni richieste. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

NOME File	IMPRONTA MD5
GF04.1_Impianto di sollevamento compatto ISF1-Piante e sezioni.pdf	b9894a849eeffba4838cce638a0cf1aa
GF04.2_Impianto di sollevamento compatto ISF1-Prospetti e sistemazioni esterne.pdf	3d41bdc6709ca6933fa1c8e16984ec0e
GF04.6_Rilievo muratura a secco e vegetazione.pdf	426bbe2294e9737eb54c887642ffd43b
GF04.7_ISF1-Sovrapposizione a fil di ferro.pdf	829f87ecfda4f0b68d3f9e1b9b46cd3f
GF05.1_Impianto di sollevamento compatto ISF2-Piante e sezioni.pdf	5d6044caf2bd8cc0e1ae9cfc3c33f1dd
GF05.2_ISF2-Prospetti e sistemazioni esterne.pdf	813a05f4c1024d838bce69fb6a3b97f
GF05.6_Rilievo muratura a secco e vegetazione.pdf	565d2684fadd6b85ac622977c38a9d2a
GF05.7_ISF2-Sovrapposizione a fil di ferro.pdf	98c76a855852d09efb17749a0777059a
RA01.3.1_Documento integrativo relazione paesaggistica.pdf	16bafef06d0ace890ebe0a859b4a8504
RS07 Planimetrie di cantiere impianti di sollevamento.pdf	45bdf02e82688b652d4aabca85994d10

Con nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021 questa Sezione ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza.

Con nota prot. n. 6412 del 16.12.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/12005 del 16.12.2021, l'Autorità idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della terza seduta della CdS che si è tenuta per via telematica, in data 01.12.2021 giusta convocazione con nota AIP prot. n.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

5593 del 09.11.2021 nonché ha trasmesso la Determina n. 240 del 07.12.2021 di chiusura positiva del procedimento. In detta determina viene rilevato che:

“ad oggi non è ancora pervenuta l’Autorizzazione Paesaggistica ex artt. 90 e 91 del P-P.P.T.R., come peraltro evidenziato nel verbale di chiusura del 01/12/2021, ritenuta necessaria ai fini della successiva approvazione del progetto in oggetto”;

Con nota prot. n. 163 del 10.01.2022, acquisita al prot. regionale con n. 145/169 del 10.01.2022, la competente Soprintendenza ha espresso per il progetto in oggetto il proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole condividendo le prescrizioni espresse da questa Sezione con nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021.


(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)

Dalla consultazione della documentazione trasmessa si rileva che l’intervento consiste:

- nella realizzazione della **rete fognaria** per una lunghezza pari a 3.145,40 m lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo (di cui 914,70 m di condotte premententi degli impianti di sollevamento fognario);
- nella costruzione di **n. 2 Impianti di Sollevamento Fognario**;
- nel **potenziamento/sostituzione del collettore basso** per una lunghezza pari a e 1.629,74 m dell’abitato di Molfetta.



La maggior parte delle opere a rete sarà interrata e posta in corrispondenza della viabilità esistente ripristinando, al termine dei lavori, la pavimentazione esistente. Fanno eccezione la condotta di attraversamento del reticolo idrografico c/o Terza Cala che sarà ancorata al muro con mensole e posizionata all’interno di contro-tubo in acciaio e la condotta da realizzare c/o via Torre Rotonda che sarà posta in sede propria



www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Con riferimento ai **n. 2 Impianti di Sollevamento Fognario**, dalla documentazione trasmessa si rileva che:

- **l'impianto di sollevamento compatto ISF1 (di seguito ISF1)**, posizionato in prossimità della III Cala, sarà realizzato in un'area da acquisire (foglio n. 11, particella n. 30 di proprietà privata), all'interno di una vasca in c.a. completamente interrata di dimensioni interne 370x470 cm per h 650 cm. Tale impianto sarà dotato di sistema di by-pass, costituito dal solo pozzetto di monte e pozzetto di valle, e di idoneo gruppo elettrogeno alloggiato in locale fuori terra.
- **l'impianto di sollevamento compatto ISF2 (di seguito ISF2)**, posizionato in prossimità della II Cala, sarà realizzato in un'area da acquisire (foglio n. 10, particella n. 137 di proprietà privata) all'interno di una vasca in c.a. completamente interrata di dimensioni interne 370 x 470 cm per h 621 cm. Tale impianto sarà dotato di sistema di by-pass, costituito da una vasca in c.a. di dimensioni interne 370 x 330 cm, e di idoneo gruppo elettrogeno alloggiato in locale fuori terra. Tali gruppi elettrogeni si rendono necessari per garantire la continuità dell'esercizio degli impianti di sollevamento anche in assenza di energia elettrica.



Si rappresenta inoltre che, al fine di riscontrare le richieste di questa Sezione di cui alla nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021, il proponente con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021 ha comunicato di aver provveduto a rivisitare il progetto con riferimento alla sistemazione esterna, alla recinzione e al cancello d'ingresso dei due Impianti di Sollevamento.

In particolare, con riferimento:

- all'ISF1 è previsto il **recupero del muretto a secco esistente**, in affaccio su via Giovinnazzo, ad esclusione della sola sezione necessaria a garantire un varco di accesso dei mezzi del personale all'impianto di sollevamento, inoltre sarà realizzata una fascia di salvaguardia a ridosso del muretto a secco con opere di mitigazione caratterizzate dal posizionamento di essenze autoctone e diffuse nella zona del Nord Barese, nello specifico il fico d'India;
- l'ISF2 è prevista la **demolizione e la ricostruzione del muretto a secco esistente**, arretrandolo opportunamente rispetto al piano viario.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che la demolizione senza ricostruzione del muretto a secco sarà pari a 4,70 m per l'ISF1 (elaborato GF04.7 - "Nuovi tronchi fognari: Impianto di sollevamento "compatto" ISF1 - Sovrapposizione a fil di ferro delle murature a secco con le aree interessate dai lavori") e 5,13 m per l'ISF2 (tavola GF05.7 - "Nuovi tronchi fognari: Impianto di sollevamento "compatto" ISF2 - Sovrapposizione a fil di ferro delle murature a secco con le aree interessate dai lavori").

Con riferimento alla recinzione di entrambi gli ISF, anziché della iniziale recinzione in muro in c.a. di altezza 2 m fuori terra, il proponente a seguito della nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021 di questa Sezione ha previsto esclusivamente un elemento basale in c.a. alto 50 cm su cui innestare una recinzione metallica con elementi tubolari verticali opportunamente mitigata da fasce arbustive e da essenze rampicanti diffuse nell'area d'intervento (l'edera comune). Infine, il cancello metallico d'ingresso, inizialmente previsto con un pannello serigrafato riportante il logo di AQP, è stato sostituito da un cancello costituito da elementi a giorno verticali, analogamente alla recinzione perimetrale.



Gli interventi interessano aree censite in catasto al foglio n. 10 particelle nn. 113, 137, 854 e 858, al foglio n. 11 particelle nn. 30, 418 e al foglio n. 55 particelle nn. 4193, 4198, 4306, 4308, 4352, 4384, 4506.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 si rileva che l'intervento ricade in un'area qualificata come:

STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

Componenti idrologiche

Bene paesaggistico

"Territori costieri" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44 e alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

A riguardo l'intervento risulta in contrasto con l'art. 45 che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

- realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali.

Il proponente dichiara che **“la realizzazione delle opere interrato risulta ammissibile in quanto rientrante tra le opere ammissibili di cui all'art.45, comma 3, lettera b7), “fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica [...] sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: [...] b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove” e che “ai fini della corretta gestione degli impianti, il progetto ha previsto l'installazione entro vani prefabbricati fuori terra, di generatori elettrici con motore termico. La realizzazione di tali vani risulta in contrasto con le prescrizioni del citato art.45 delle NTA del PPTR. In merito alla realizzazione dei vani fuori terra afferenti agli impianti di sollevamento, si rileva che questi sono caratterizzati da volumi contenuti, che non andranno a modificare in maniera significativa il paesaggio e le visuali paesaggistiche, e che sono opere di pubblica utilità per cui può essere applicato, ove ritenuto opportuno, l'art. 95 delle NTA. Pertanto, si ritiene che gli interventi di progetto siano ammissibili”.**

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso di cui all'art. 37 atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Componenti culturali e insediative

- **Bene paesaggistico**

“Immobili e aree di notevole interesse pubblico” “DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA FASCIA COSTIERA E DEL CENTRO STORICO NEL COMUNE DI MOLFETTA (BARI)” decretata il 12.12.1967 con le seguenti motivazioni: **“La zona costiera dell'abitato e del porto di Molfetta ha notevole interesse pubblico perché, oltre a formare quadri naturali di grande bellezza e panoramicità, la stessa è resa più suggestiva dalla presenza dell'antico centro medioevale con i suoi monumenti, le torri e le mura di cinta verso il mare e dai pittoreschi specchi d'acqua e insenature portuali; il tutto ricco di numerosi punti di vista e pubblici belvedere dai quali possono godersi le sopraccitate bellezze”** (scheda PAE0007). Detto Bene Paesaggistico è soggetto agli indirizzi di cui all'art.77, alle direttive di cui all'art.78, alle prescrizioni di cui all'art.79, nonché alla disciplina d'uso di cui alla scheda PAE0007.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

In virtù di quanto disposto dall'art. 79, la compatibilità dell'intervento deve essere verificata con riferimento alla normativa d'uso della sezione C2 delle schede degli ambiti di paesaggio interessati, alle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e agli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo, alle pertinenti Linee Guida del PPTR, le cui raccomandazioni vanno obbligatoriamente osservate, nonché con la disciplina d'uso di cui alla scheda PAE0007.

Il proponente riporta che *“le opere che ricadono in tale BP consistono esclusivamente in un potenziamento della rete esistente. Trattandosi di opere a rete interrato di notevole interesse pubblico, si ritiene che tali opere non contrastino con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito “Puglia Centrale”, con specifico riferimento ai paesaggi urbani, in quanto non pregiudicano il riconoscimento delle invariante morfotipologiche urbane e territoriali presenti.”*

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso di cui all'art. 37 atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 79 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso.

- Ulteriore contesto paesaggistico

“Città Consolidata”- soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77 e alle direttive di cui all'art. 78.

Il proponente riferisce che *“gli interventi ricadenti in tale UCP consistono nel potenziamento di opera a rete esistente. Si ritiene che la realizzazione di tali opera sia considerate ammissibile in quanto non modifica la percettibilità e accessibilità monumentale alla Città Consolidata”*.

- Ulteriore contesto paesaggistico

“Paesaggi rurali” denominato **“Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese”**- soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83.

A riguardo l'intervento risulta in contrasto con l'art. 83 che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano *“compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate”.

Il proponente nel merito dichiara che *“la realizzazione delle reti fognarie interrato risulta ammissibile in quanto rientra tra quelle di cui all’art.83, comma 3, lettera b1) “Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, [...] sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici” e che “al fine di creare l’accesso all’area di pertinenza dell’impianto di sollevamento ISF1 si prevede la demolizione di un tratto di muretto a secco per una lunghezza pari alla larghezza della recinzione perimetrale parallela alla sede stradale di 16,70 m. **La demolizione dei muretti a secco risulta essere in contrasto con le prescrizioni del citato art. 83 della NTA del PPTR in quanto rientra tra le opere non ammissibili di cui all’art.83, comma 2, lettera a1), “si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi [...] che comportano: a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; *...+ si vuol far presente che i muretti a secco oggetto di demolizione ad oggi risultano essere in condizioni fatiscenti (Figura 4-7) e che trattandosi di opere di pubblica utilità può essere applicato l’art. 95 delle NTA”.***

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37 atteso che in ragione di quanto previsto dall’art. 83 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.

Componenti dei valori percettivi

- Ulteriore contesto paesaggistico

“Strade a valenza paesaggistica”- soggetto agli indirizzi di cui all’art. 86, alle direttive di cui all’art. 87 e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA.

- Ulteriore contesto paesaggistico

“Strade panoramiche”- SS16- soggetto agli indirizzi di cui all’art. 86, alle direttive di cui all’art. 87 e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art.88 delle NTA.

Il proponente dichiara che *“la realizzazione delle opere interrato risulta ammissibile in quanto, per i tratti localizzati su strada esistente e pavimentata con tappetino in asfalto, il progetto prevede il ripristino della pavimentazione stessa” e che “per quanto riguarda gli*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

impianti di sollevamento, pur ricadendo in aree contermini alla strada panoramica, la loro realizzazione è in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all'art. 88, commi 4 e 5. Al fine di mitigare l'impatto visivo di tali opere, gli impianti di sollevamento saranno interrati e le sole opere fuori terra saranno i vani prefabbricati di alloggiamento dei gruppi elettrogeni. (...). Tuttavia, essendo opere di pubblica utilità, ove ritenuto opportuno, si può applicare l'art. 95 delle NTA".

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3) si rappresenta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "**La Puglia centrale**" e nella Figura Territoriale "**La piana olivicola del nord barese**".

(CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE)

Il valore paesaggistico-ambientale dell'**ambito** in esame, come descritto nella Scheda di Ambito n 5.5 del PPTR, è rilevabile nelle componenti strutturanti il paesaggio della Puglia Centrale che comprende i territori della bassa Murgia che si estendono dalla costa adriatica fino al gradone pedemurgiano. La figura territoriale è costituita dalla successione di terrazzi marini disposti parallelamente alla linea di costa, a quote degradanti verso il mare, raccordati da scarpate, forme che sono incise da solchi erosivi carsici e poco profondi delle lame che sfociano in baie ciottolose. Si tratta dunque di un paesaggio costiero storicamente profondo, in cui il carattere della costa si trasmette fortemente all'interno attraverso un sistema radiale di strade vicinali ben organizzato che dalle campagne intensamente coltivate e abitate (dense di costruzioni rurali di vario tipo, che spesso svettano sul mare di olivi) e dai centri subcostieri si dirigono ordinatamente verso il mare. All'interno di questa sequenza grande valore possiedono tutti i lembi di campagna olivata che dall'entroterra giunge fino alla costa. L'organizzazione agricola storica della figura territoriale è articolata in rapporto al sistema di porti mercantili che cadenzano la costa, intervallati da ampi spazi intensamente coltivati. In generale, il morfotipo costiero barese è privo di articolazioni, se non di quelle di dettaglio dovute ai processi erosivi localizzati ad opera del carsismo e dell'azione del mare. Il fronte roccioso è ritmato da calette e insenature, in aderenza alle quali sono sorti i primi nuclei dei sette grossi centri allineati lungo la costa: Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo Bari e, più a sud, Mola

Tra le **criticità della figura territoriale** il PPTR riporta l'occupazione antropica (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, cave) delle forme carsiche, di quelle legate all'idrografia superficiale e di quelle di versante, che contribuiscono a frammentare la naturale continuità delle forme del suolo, e ad incrementare le condizioni di rischio idraulico, le trasformazioni delle aree costiere, soprattutto ai fini della fruizione turistica, hanno alterato gli equilibri meteomarinari, con significativa alterazione del trasporto solido litoraneo dovuta alla costruzione di porti e moli. Non meno importanti, soprattutto lungo la costa della città di Bari, ma anche di Trani,

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Bisceglie e Molfetta, sono da considerarsi tutti gli scarichi fognari civili ed industriali, che, per molti anni, hanno riversato in mare reflui non trattati, come anche l'azione deleteria di alcune attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare).

Con riferimento all'**area d'intervento** essa ricade sulla litoranea Molfetta-Giovinazzo in un contesto rurale a poca distanza dal mare attiguo alla SS16, strada riconosciuta dal PPTR come strada a valenza paesaggistica e strada panoramica, dalla quale è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico e aspetti significativi del paesaggio pugliese.

Tutto ciò premesso in riferimento al progetto in esame gli interventi progettuali, considerata la presenza del BP "*Territori costieri*" e degli UCP "*Paesaggi rurali*", "*Strade panoramiche*", "*Strade a valenza paesaggistica*" così come già precedentemente evidenziato al paragrafo (TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR), non possono ritenersi ammissibili ai sensi degli art. 45, 83 e 88 delle NTA del PPTR.

Detti interventi sono consentiti solo nel caso in cui sussistano i **presupposti per la deroga previsti dall'art. 95 delle NTA del PPTR** il quale dispone che:

"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."

In merito ai presupposti per attivare la procedura di deroga di cui all'art. 95 sopracitato il proponente nella "*Relazione Paesaggistica*" riporta che:

- trattasi di opera di pubblica utilità;
- in riferimento all'assenza di alternative localizzative e/o progettuali sono state valutate due ipotesi, in particolare, l'ipotesi n.1 con la previsione di collettare i reflui della sola Riviera di Levante e Gavetone verso l'impianto di sollevamento fognario esistente denominato "*Prima Cala*", per poi colletterli direttamente all'impianto di sollevamento fognario esistente "*Secca dei Pali*", quindi al depuratore di Molfetta, e l'ipotesi n. 2 con la previsione di integrare l'ipotesi n. 1 prevedendo l'infrastrutturazione fognaria anche della litoranea nord del comune di Giovinazzo (facente parte dell'agglomerato di Giovinazzo), adiacente alla riviera di levante e Gavetone (facenti parti dell'agglomerato di Molfetta). Pertanto, per considerazioni di fattibilità tecnico-economica e per le minori interferenze con le NTA del PAI il proponente ha optato per l'ipotesi n. 1.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Nel merito delle assenza di **alternative localizzative dei due ISF** questa Sezione con nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021 ha chiesto al proponente di esplicitare tecnicamente e puntualmente la mancanza di alternative localizzative e/o progettuali per i due nuovi Impianti di Sollevamento, interventi questi che risultano in contrasto con le NTA del PPTR:

“In particolare, con riferimento all’Impianto ISF1 posto a monte della SS16, si rappresenta che lo stesso interessa un’area che contribuisce a caratterizzare il contesto paesaggistico rurale di riferimento così come percepibile dalla suddetta strada riconosciuta dal PPTR quale UCP “Strada Panoramica”.

Pertanto, considerato lo stato dei luoghi e verificato che l’area a valle della SS16, posta di fronte a quella individuata dal proponente per realizzare l’ISF1, risulta già in parte compromessa con la presenza di un parcheggio (cfr. immagine qui di seguito allegata) si chiede di valutare quale alternativa localizzativa quella di collocare detto impianto su quest’area ovvero qualora non fosse possibile di indicare tecnicamente (con elaborati scritto-grafici) le motivazioni per le quali l’ISF1, non può essere localizzato in detta area.”



Sull’alternativa di localizzare l’**ISF1** nell’area a parcheggio già presente a valle della SS16, il proponente nell’elaborato *“documento integrativo relazione paesaggistica”* trasmesso con nota prot. n. 5593 del 09.11.2021 ha rappresentato che:

- *“Considerazioni tecniche: l’impianto ISF1 in esame, essendo del tipo “compatto”, si sviluppa per buona parte al di sotto del piano campagna; riferendosi alle sezioni progettuali di seguito richiamate, si evidenzia come l’impianto, di altezza complessiva pari a 7,50 m, risulti sotto battente idrico per una quantità pari a $(7,50\text{ m} - 5,11\text{ m}) = 2,39\text{ m}$. Il posizionamento di ISF1 nell’area proposta comporterebbe, avvicinandosi ulteriormente al litorale, e quindi in un’area topograficamente più depressa, la necessità (a parità di volume interrato dell’impianto) di incrementare il volume sotto battente per circa 1 m. Tale situazione aumenterebbe l’impatto sulla falda esistente e comporterebbe significativi incrementi dei volumi di acqua da aggottare per realizzare l’intervento, con significative ripercussioni di tipo ambientale ed economico;*
- *Interferenze con sottoservizi: in fase progettuale si è effettuato un censimento delle interferenze con le opere previste e per le stesse si è proceduto ad effettuarne un progetto di risoluzione, con relativa stima dei costi. L’analisi puntuale effettuata ha*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

consentito di individuare una copiosa presenza di sottoservizi sul lato destro della carreggiata (direzione Molfetta), i quali risulterebbero tutti interferenti con le opere di progetto se si decidesse di realizzare l'impianto ISF1 nell'area proposta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Tra le interferenze rilevate si annoverano in particolare la rete di fogna bianca comunale e il passaggio della fibra ottica di recente realizzazione che comporterebbero la necessità di stravolgere l'impostazione progettuale e incrementare sensibilmente le somme destinate alla risoluzione delle stesse.

- *Interferenze con progetti comunali di mobilità sostenibile: durante la Conferenza di Servizi rispetto all'intervento progettuale, si è proceduto con la raccolta ed analisi di tutti i progetti o piani pubblici previsti per le aree oggetto di intervento;[...] nell'ambito dell'analisi di tali progetti è emerso che l'area attualmente caratterizzata dalla presenza del parcheggio sarà interessata dalla realizzazione di una pista ciclabile per lo sviluppo della mobilità sostenibile (Progettazione Esecutiva a cura dell'Amm.ne Comunale) con collegamento alla linea di costa per perseguire un obiettivo di riqualificazione dell'area. La realizzazione di un impianto di sollevamento, seppur non direttamente interferente con il tracciato della pista di progetto e per buona parte interrato e dotato di opportuni accorgimenti necessari a mitigare l'impatto visivo dello stesso, comporterebbe l'occupazione di suolo al momento libero e limiterebbe le potenzialità di riqualificazione dell'area, per cui si ritiene opportuno dover garantire un'ampia fascia di rispetto al percorso di progetto."*




Impianto di sollevamento ISF2

LEGENDA

Impianto di sollevamento

	Area impianto di sollevamento
	Area di cantiere
Muratura a secco	
	Muretto a secco esistente da demolire definitivamente
	Muretto a secco esistente fatiscente da sanare
	Muretto a secco esistente da demolire e ricostruire per la realizzazione dei lavori
	Muretto a secco esistente non interessato dai lavori



Impianto di sollevamento ISF1

LEGENDA

Impianto di sollevamento

	Area impianto di sollevamento
	Area di cantiere
Muratura a secco	
	Muretto a secco esistente da demolire definitivamente
	Muretto a secco esistente fatiscente da sanare
	Muretto a secco esistente da demolire e ricostruire per la realizzazione dei lavori
	Muretto a secco esistente non interessato dai lavori

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Con riferimento alle **alternative progettuali dei due ISF** questa Sezione con nota prot. n. 145/10491 del 04.11.2021 ha chiesto al proponente di individuare alternative progettuali degli ISF al fine di ridurre al minimo gli impatti che gli stessi possano generare nel contesto paesaggistico rurale di riferimento, in particolare, per assicurare la salvaguardia dei muretti a secco, per evitare l'inserimento di elementi dissonanti (come la prevista recinzione perimetrale "chiusa" costituita da un muro in c.a. di altezza 2 m fuori terra rivestito esteriormente con scorzette di pietra locale poste ad "*opus incertum*"), e infine per l'ISF1 "*di rivedere il sistema di accesso dell'impianto valutando la possibilità di utilizzare la strada vicinale posta perpendicolarmente alla SS16 e localizzando lo stesso impianto a ridosso della suddetta strada.*"

Nel merito il proponente con la documentazione inviata con nota prot. n. 5593 del 09.11.2021 ha provveduto a individuare le suddette alternative progettuali e opere di mitigazione, ad eccezione del riposizionamento del sistema di accesso per l'ISF1 in quanto come specificato nell'elaborato "*documento integrativo relazione paesaggistica*" trasmesso con nota prot. n. 5593 del 09.11.2021:

"Nell'ambito dell'analisi dei piani e progetti già previsti per l'area d'intervento, emerge la previsione da PRG di realizzare una strada di piano proprio in corrispondenza della strada vicinale segnalata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, come visibile nello stralcio presentato di seguito. Realizzare il sistema di accesso in corrispondenza della strada vicinale comporterebbe, a valle della realizzazione della strada di piano in progetto, la necessità di modificare il sistema di accesso all'ISF1 poiché si troverebbe prossimo ad un incrocio che ridurrebbe le condizioni di sicurezza dei veicoli su strada. Per cui la proposta non si ritiene compatibile con le previsioni di progetto."

Si ritiene pertanto di poter condividere l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica è necessario fare riferimento alla Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 5.5 della "**Puglia Centrale**", pertanto il proponente effettua, nell'elaborato "*documento integrativo relazione paesaggistica*" trasmesso con nota prot. n. 5593 del 09.11.2021, una specifica analisi della compatibilità dell'intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interessati, ossia:

- Con riferimento alla **Struttura e componenti Idro-geo-morfologiche** dell'ambito 5.5 della "*Puglia Centrale*" il proponente rappresenta che:
 - "*il progetto non include interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico;*
 - "*l'intervento non prevede l'occupazione di aree di pertinenza dei corsi d'acqua, né di attività incompatibili;*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- *l'intervento non interferirà con il grado di artificializzazione dei corsi d'acqua;*
 - *il progetto non comprende interventi di difesa del suolo e contenimento dei fenomeni di esondazione;*
 - *il progetto ha previsto una risoluzione delle interferenze del tronco di progetto con il reticolo idrografico che non recherà alcun disturbo all'andamento attuale dei deflussi superficiali – Rif. Relazione sulle interferenze;*
 - *il progetto non comprende interventi su aree di recapito finale di bacino endoreico;*
 - *l'intervento non interferisce con manifestazioni carsiche epigee e ipogee;*
 - *l'intervento mira ad estendere il servizio di fognatura urbana per recapitare le acque reflue urbane in impianto di depurazione esistente; non si prevede l'impermeabilizzazione dei suoli, a meno di superfici minime necessariamente occupate dalle strutture per il sollevamento dei reflui;*
 - *il progetto non interferisce con manufatti in pietra per la gestione tradizionale della risorsa idrica;*
 - *il progetto non interferisce con i sistemi di agricoltura locali;*
 - *il progetto non agisce sulle attività colturali locali;*
 - *il progetto non agisce sul recupero dell'acqua piovana;*
 - *il progetto prevede la realizzazione di un tronco fognario, non sono previsti interventi relativi all'alimentazione idrica;*
 - *l'intervento non interferisce con aree umide costiere)*
 - *l'intervento non interferisce con gli equilibri sedimentologici litoranei;*
 - *l'intervento non comporta impatti sugli equilibri dell'ambiente costiero;*
 - *l'intervento non comporta la realizzazione di nuove costruzioni che possano influenzare le dinamiche geomorfologiche e meteo marine*
 - *le misure indicate non sono integrabili, per contesto, nell'intervento in esame*
 - *l'intervento non comporta l'interessamento di territori interessati da attività estrattive dismesse”.*
- Con riferimento alla **Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali** dell'ambito 5.5 della “Puglia Centrale” il proponente rappresenta che:
 - *“le misure indicate non sono integrabili, per contesto, nell'intervento in esame;*
 - *il progetto prevede l'individuazione dei muretti a secco nell'area oggetto di intervento al fine di tutelarli da fenomeni di trasformazione e alterazione;*
 - *l'intervento non interferisce con la Rete Ecologica Regionale;*
 - *il progetto non comporta trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità;*
 - *il progetto prevede l'individuazione cartografica dei corsi d'acqua episodici presenti nell'area d'intervento; tuttavia la tutela e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza fluviale delle lame non sono integrabili, per contesto, nell'intervento in esame, in quanto avente come obiettivo l'estendimento del servizio fognario;*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- *l'intervento non interferisce con il reticolo dei canali della bonifica;*
- *(l'intervento non interferisce con percorsi ciclopedonali e dei tratturi esistenti; tuttavia è stata prevista un'adeguata fascia di rispetto relativamente ad una pista ciclabile prevista da progetto comunale;*
- *l'intervento ha come obiettivo la realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo)*".
- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.5 della "Puglia Centrale" per le componenti dei paesaggi rurali il proponente rappresenta che:
 - *"l'intervento ha come obiettivo la realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo;*
 - *il progetto prevede l'individuazione dei manufatti in pietra a secco (muretti) al fine di garantirne la tutela;*
 - *il progetto prevede la conservazione dei muretti a secco e il ripristino delle porzioni di muretti fatiscenti ricadenti nelle aree d'intervento, inoltre predispone schermature con piante autoctone delle strutture ospitanti gli impianti di sollevamento, necessari ad assicurare la funzionalità dell'opera)".*
- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.5 della "Puglia Centrale" per **le componenti dei paesaggi urbani** il proponente rappresenta che:
 - *"l'intervento ha come obiettivo la realizzazione del tronco fognario interrato lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo; trattandosi di opera interrata non comporta modifiche al paesaggio urbano, né influisce sulla mixité funzionale e sociale dei centri storici*
 - *l'intervento ha come obiettivo la realizzazione del tronco fognario interrato lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo relativamente alle aree rientranti nella perimetrazione del PTA, già servite dal servizio idrico;*
 - *il progetto prevede, mediante la realizzazione di una rete di fogna nera necessaria a collettare "Riviera del Levante" e "Gavetone" e tramite il potenziamento del collettore basso dell'abitato di Molfetta, il miglioramento dell'efficienza ecologica di aree a valenza turistica e residenziale situate lungo il litorale adriatico;*
 - *il progetto prevede il potenziamento e l'ampliamento di una rete di deflusso delle acque reflue urbane che consente di salvaguardare i caratteri di naturalità della fascia costiera;*
 - *le misure indicate non sono integrabili, per contesto, nell'intervento in esame;*
 - *l'intervento non riguarda aree produttive indicate."*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.5 della "Puglia Centrale" per le **componenti visivo percettive** il proponente rappresenta che:
 - *"l'intervento ha come obiettivo la realizzazione del tronco fognario interrato lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo;*
 - *le misure indicate non sono integrabili, per contesto, nell'intervento in esame;*
 - *il progetto non comporta modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i coni visuali; non comporta la realizzazione di ostacoli che compromettano il campo di percezione visiva, garantisce un'ampia fascia di rispetto alla pista ciclabile comunale di progetto, favorendo sistemi di mobilità dolce;*
 - *il progetto non compromette particolari valenze ambientali storico culturali;*
 - *progetto non altera o compromette le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche; con specifico riferimento ai muretti a secco sono previsti interventi di tutela e ripristino dei muretti fatiscenti;*
 - *considerato il contesto dell'intervento in esame, il progetto non contempla trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche, garantisce inoltre un'ampia fascia di rispetto per la pista ciclabile comunale di progetto, favorendo sistemi di mobilità dolce."*

Infine come **interventi di mitigazione**, al fine di ridurre l'impatto visivo degli Impianti di Sollevamento, il proponente ha previsto di:

- tinteggiare esternamente i locali di alloggiamento dei gruppi elettrogeni con cromie tenui dell'ocra;
- pavimentare l'area di pertinenza degli impianti di sollevamento con masselli autobloccanti drenanti posti su uno strato di allettamento in sabbia e su una fondazione in misto granulometrico aperto (esclusa la matrice più fine);
- realizzare una recinzione con elemento basale alto 50 cm su cui innestare una recinzione metallica con elementi tubolari verticali opportunamente mitigata mediante lo sviluppo di essenze arboree rampicanti sufficientemente diffuse nell'area d'intervento (l'edera comune),
- sostituire il cancello metallico d'ingresso, inizialmente previsto con un pannello serigrafato riportante il logo di AQP, con un cancello costituito da elementi a giorno verticali, analogamente alla recinzione perimetrale;
- realizzare per l'ISF1 una fascia di salvaguardia a ridosso del muretto a secco con opere di mitigazione caratterizzate dal posizionamento di essenze autoctone e diffuse nella zona del Nord Barese, nello specifico il fico d'India.
- ricostruire per l'ISF2 il muretto a secco da demolire lungo la SS16, arretrandolo opportunamente.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedurali caratterizzanti l'intervento, si ritiene che lo stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte, possa risultare compatibile con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art.37 delle NTA del PPTR.

(CONCLUSIONI)

Considerato quanto innanzi e in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza, giusta nota prot. n. 163 del 10.01.2022 (ALL.1), si ritiene per il progetto come rivisitato dal proponente con nota prot. n. 73213 del 29.11.2021 che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA**, per l'intervento di **"Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta – Giovinazzo. Codice Intervento 1534 Proponente: Acquedotto Pugliese SpA."** in quanto gli interventi previsti, parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui alle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 145/11983 del 15.12.2021 come condivise dalla Soprintendenza con nota prot. n. n. 163 del 10.01.2022

- 1) la muratura a secco da ripristinare e ricostruire dovrà essere realizzata facendo riferimento alle *"Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"* (elaborato 4.4.4. dell'approvato PPTR). Pertanto gli interventi di nuova realizzazione della muratura dovranno essere realizzati con tecniche tradizionali, in particolare:
 - i. per la realizzazione del fondo basamentale dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali terrosi compatti, senza cordoli in calcestruzzo;
 - ii. le facce esterne del muro dovranno essere realizzate a scarpa, pertanto il muro dovrà essere realizzato con forma troncopiramidale;
 - iii. dovranno essere utilizzati per i materiali di riempimento degli spazi centrali esclusivamente pietrame di ridotte dimensioni e senza ricorrere a nuclei della muratura in cls o a malte cementizie;
 - iv. la testa del muro di pietra dovrà essere realizzata con la medesima tecnica con cui viene realizzato il paramento murario, utilizzando blocchi di maggiori dimensioni, di forma allungata e disposti di costa, senza ricorrere a solette di chiusura in cls;
- 2) le pietre dei muretti a secco esistenti da smontare, dovranno essere collocate durante lo smontaggio in cantiere, e successivamente ricollocate in opera per la realizzazione delle nuove murature a secco;
- 3) i tratti dei muretti a secco smontati per l'accesso alle area di cantiere dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori;

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- 4) le previste piantumazioni a mitigazione dei due Impianti di sollevamento fognario (ISF) dovranno essere eseguite sulla base di un progetto botanico-vegetazionale asseverato da un tecnico competente (agronomo, forestale, architetto paesaggista, ecc.) che assicuri il corretto inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento, completo di impianto di irrigazione per assicurare il corretto mantenimento delle essenze arbustive;
- 5) la recinzione metallica (per entrambi impianti) dovrà essere realizzata con elementi piatti verticali e non con elementi tubolari, in egual maniera il nuovo cancello d'ingresso;
- 6) alla fine delle lavorazioni dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il profilo naturale del terreno in tempi rapidi e congruenti e non dovranno essere compromesse le aree attigue a quelle di intervento.

Funzionario PO
Compatibilità paesaggistica e ambientale
(ing. Marina Mazzeo)



MAZZEO
MARINA
12.01.2022
09:34:27
UTC

Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 12-01-2022 10:20:04
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024

Il Dirigente del Servizio *ad interim*
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(arch. Vincenzo Lasorella)



Lasorella
Vincenzo
12.01.2022
12:26:48
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Bari.

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52
70100 BARI
Pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

MIC|MIC_SABAP-BA|10/01/2022|0000163-P

Risposta al Foglio del 15.12.2021

Div. ... Sez. ... N. 100_145/11983

E pc. Al Responsabile del Settore Territorio del Comune di
70056 MOLFETTA (BA)
Pec: urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it

E pc. Alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per la Puglia
strada Dottula, Is. 49
70122 BARI
Pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Prot. n.

Class 34.43.04/55.13

OGGETTO: MOLFETTA (BA) – P1534 Realizzazione del tronco fognario lungo la litoranea Molfetta - Giovinazzo – Progetto Definitivo.
Parere espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.
Parere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/16.

Ente proponente: Acquedotto Pugliese s.p.a.

In riscontro alla nota a margine e relativamente alla questione riportata in oggetto, presa visione degli elaborati progettuali inviati, tenuto inoltre conto di quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa e contestuale proposta di accoglimento della domanda, inviata alla Scrivente in allegato alla nota che si riscontra, così come acquisita agli atti della Scrivente al prot. n. 12090 del 15.12.2021, questa Soprintendenza espone quanto segue.

1. Per quanto attiene la **tutela archeologica**,

Considerato che le relazioni di rischio risultano redatte da professionisti qualificati e conformi agli standard ministeriali relativi all'archeologia preventiva,

Preso atto della natura degli interventi che ricadono in parte in area già urbanizzata e lungo viabilità esistenti,

questa Soprintendenza esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sul progetto definitivo, con la seguente prescrizione:

a) venga prevista nel **progetto esecutivo** l'attivazione della sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo previste in progetto al di sotto delle quote attuali. La sorveglianza archeologica dovrà essere svolta da una società incaricata dalla Stazione Appaltante con abilitazione OS 25 e i *curricula* della società e



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba @beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.it

Filename: C:\Users\lutente\Desktop\Tronoco fognario litoranea Molfetta Giovinazzo_parere def. per rilascio AP in deroga.docx

92

dei singoli professionisti incaricati dovranno essere trasmessi a questo Ufficio, per verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, le specifiche esperienze e le capacità professionali coerenti con l'intervento.

b) questo Ufficio si riserva di prescrivere, in caso di rinvenimenti archeologici, le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento *in situ*.

2. Per quanto attiene invece gli aspetti di tutela **paesaggistica**, la Scrivente, condividendo in toto quanto esposto nella succitata nota che si riscontra, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 el D.Lgs. 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dall'art. 95 delle medesime NTA, a condizione che, oltre al rispetto di quanto sopra esposto in merito alle specifiche competenze archeologiche, anche tutte le prescrizioni, già imposte dall'Ufficio di codesta Amministrazione Regionale, siano da intendersi come integralmente confermate.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo.

La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 47 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Pratica evasa a Bari in data 03.01.2022
Responsabile del procedimento
dott. Italo M. Muntoni

Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi

Responsabile tutela paesaggistica
arch. Lucia Patrizia Caliendo



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba @beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.it

Filename: C:\Users\utente\Desktop\Tronoco fognario litoranea Molfetta Giovinazzo_parere def. per rilascio AP in deroga.docx

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 11

Modifica alla DGR n. 1861 del 22/11/2021 “Nomina rappresentanti dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. C della L.R. 18/2007”

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione riferisce quanto segue:

Premesso che

- ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è stata istituita l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU PUGLIA) quale agenzia strumentale della Regione;
- l’art. 8 della citata L.R. n. 18/2007 stabilisce che tra gli organi dell’agenzia vi è il Consiglio di amministrazione;

Considerato che

- con DGR n. 1861 del 22/11/2021 sono stati designati, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2007 comma 1, lettera c), i rappresentanti dell’Assessorato in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, nelle persone dei signori Pasquale LANERA in Servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria, e Alessandra MAROCCIA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
- con DPGR n. 447 del -2021 è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18, con la nomina dei componenti dello stesso;

Preso atto della nota ns prot. n. AOO_162/PROT/13/01/2022/0000231 con cui Pasquale LANERA in Servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria, ha rinunciato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenda regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia designato ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2007 comma 1, lettera c);

Appare opportuno pertanto dover procedere, alla individuazione, del rappresentante dell’Assessorato competente ai sensi del precitato comma 1 lettera c) dell’art. 10 della L.R. n. 18/2007, individuata nella persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università.

Garanzie di Riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4 lettera i) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 ("Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale") e dall'art.10, comma 1 lett. C) della L.R. n. 18/2007 (Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione);

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. **di approvare** per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
1. **di prendere atto** della rinuncia alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia da parte del sig. Pasquale Lanera;
2. **di prendere atto** della designazione effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n. 18/2007, dall'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale nella persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
3. **di nominare** ai sensi del medesimo art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n. 18/2007, quale rappresentante dell'Assessorato competente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia, la dipendente regionale Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
4. **di dare atto** che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell'assenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dall'art. 12 della L.R. n. 18/2007, nonché dall'art. 7 della L.R. n. 24/1978 e dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante apposita dichiarazione da parte dei componenti nominati;
5. **di dare atto** altresì che, i rappresentanti nominati con il presente provvedimento, al pari di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 comma 6 della L.R. 18/2007, possono ricoprire l'incarico in questione per soli due mandati;
6. **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
7. **di disporre** che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ad organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
8. **di notificare** il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente Sezione Istruzione e Università (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Istruzione e formazione (Avv. Silvia Pellegrini)

L'Assessore proponente (Prof. Sebastiano Leo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
1. **di prendere atto** della rinuncia alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia da parte del sig. Pasquale Lanera;
2. **di prendere atto** della designazione effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n. 18/2007, dall'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale nella persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
3. **di nominare** ai sensi del medesimo art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n. 18/2007, quale rappresentante dell'Assessorato competente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia, la dipendente regionale Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
4. **di dare atto** che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell'assenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dall'art. 12 della L.R. n. 18/2007, nonché dall'art. 7 della L.R. n. 24/1978 e dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante apposita dichiarazione da parte dei componenti nominati;
5. **di dare atto** altresì che, i rappresentanti nominati con il presente provvedimento, al pari di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Adisu Puglia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 comma 6 della L.R. 18/2007, possono ricoprire l'incarico in questione per soli due mandati;
6. **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
7. **di disporre** che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ad organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
8. **di notificare** il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CRISTIANA CORBO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 24

Progetto nazionale sorveglianza ambientale di SARS COV-2 attraverso i reflui urbani in Italia (SARI)

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. "Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale" e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

CONSIDERATO che la Regione Puglia, così come altre regioni, ha aderito al progetto Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia "SARI" che, con il coordinamento tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce di SARS-COV-2 nelle acque reflue a fini di monitoraggio preventivo sulla presenza del virus e la sua possibile propagazione in Italia.

CONSIDERATO che i campioni prelevati prima dell'ingresso nei depuratori dei centri urbani possono essere utilizzati come 'spia' di circolazione del virus nella popolazione.

CONSIDERATO che le prime analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità hanno già consentito di rilevare RNA di SARS-COV-2 in diverse aree del territorio nazionale nel corso dell'epidemia; inoltre, mediante indagini retrospettive su campioni di archivio, hanno rivelato la circolazione del virus in alcune aree del Nord in periodi antecedenti la notifica dei primi casi di COVID-19.

CONSIDERATO che la rete del progetto SARI includerà strutture territoriali quali Università, ARPA, centri di ricerca e l'AQP gestore del servizio idrico integrato

CONSIDERATO che il programma di lavoro si articola in due fasi:

- a. una prima su base volontaria e autofinanziata dai partecipanti al progetto - che ha preso il via nel mese di luglio - focalizzata su una rete pilota di siti prioritari, come le località turistiche;
- b. la seconda fase - attiva da ottobre, sulla base delle risorse disponibili - prevede una rete di sorveglianza estesa a livello nazionale, focalizzata sugli aggregati urbani, con la possibilità di realizzare anche monitoraggi flessibili e capillari (come quartieri cittadini e siti di depurazione di aeroporti), funzionali alle necessità di prevenzione sanitaria delle diverse aree territoriali, in base agli scenari epidemiologici.

CONSIDERATO che le analisi svolte da tutte le strutture seguiranno un protocollo condiviso messo a punto dall'ISS, verso il quale confluiranno con metodi armonizzati i dati raccolti nel territorio; l'Istituto Superiore di Sanità potrà anche svolgere approfondimenti analitici e curerà l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati su piattaforma GIS (Sistema Informativo Geografico) per la condivisione con le Autorità Sanitarie centrali e regionali.

CONSIDERATO che con nota prot. AOO_082/15909 DEL 04/08/2021, Il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro comunicava ad ARPA Puglia e Università degli Studi di Bari "A. Moro" D.I.MO. l'avvio della seconda fase del progetto SARI.

TENUTO CONTO della richiesta avanzata da ARPA Puglia con nota del 06/08/2021, sul carico di lavoro e spese da sostenere per il materiale e le missioni presso gli impianti.

VISTO il Documento di Indirizzo Economico-Funzionale approvato con atto deliberativo n. 1346/2021 Tabella L, con il quale la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, il progetto denominato "SARI", proposto dall'Istituto Superiore di Sanità unitamente all'Università degli Studi di Bari "A. Moro" e ARPA Puglia.

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

visto e considerato che sono già previste e/o da prevedere nel bilancio di previsione 2022 della sanità e, pertanto, sulle quote del Fondo Sanitario Regionale (FSR).”.

VISTA la nota prot. AOO_082/17986 del 03/12/2021, indirizzata al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, per la conferma e adesione della Regione Puglia al progetto SARI.

Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale di:

1. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Direttore Generale ARPA Puglia, a cura della Sezione PSB.
4. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.

***Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta

5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
7. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali ARPA Puglia, a cura della Sezione PSB.
8. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. "Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale"

Dott. Giuseppe Di Vittorio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Promozione della Salute e del Benessere"

Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE"

Dott. Vito Montanaro

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Direttore Generale ARPA Puglia, a cura della Sezione PSB.
4. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.

Il Segretario generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente Della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 25

Comune di Foggia - Deliberazione del commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 per la ritipizzazione urbanistica del suolo individuato al catasto terreni al foglio 125 particella 576. Sentenza n.346/2013 TAR Puglia - Bari, Sezione III. Approvazione definitiva.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.56 del 1980 *"Tutela ed uso del territorio"* che all'art.16 – *"Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione"* stabilisce che *"Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G."*.

Premesso che:

- il Comune di Foggia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1005 del 20/07/2001, successivamente adeguato ed approvato definitivamente con D.G.R. n.154 del 10/02/2009;
- con Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, il Comune ha adottato una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.16 della L.R.n. 56/80 e, con nota prot.n.135630 del 28/12/2018 il Comune di Foggia ha trasmesso la suddetta Deliberazione con la relativa documentazione tecnico-amministrativa, successivamente integrata con nota prot.n.78385 del 12/07/2019;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n.1124 del 23/07/2020 ha approvato la variante al PRG condizionandolo alla modifica della norma così come specificato nei pareri tecnici *"Allegato A"* della Sezione Urbanistica e *"Allegato B"* della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Visto l'art.16 della L.R. n.56 del 1980 che al comma 11 stabilisce che *"Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G."*.

Preso atto che il Comune di Foggia con pec del 12/10/2021 ha trasmesso la Delibera della Commissione Straordinaria n.8 del 23/09/2021 avente ad oggetto *"Adeguamento ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della Legge n.56 del 1980 del provvedimento di variante adottata con deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 (Sentenza TAR Puglia Bari, Sezione III, n.346/2013) alle modifiche contenute nella D.G.R. n.1124 del 23 luglio 2020, pubblicata sul BURP n.114 del 11.08.2020"*.

Preso atto che con la suddetta Deliberazione la Commissione Straordinaria n.8/2021 si è uniformata alle prescrizioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica come condiviso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1124/2020 (Allegato A).

Preso atto che, a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali, nella riformulazione e sostituzione delle *"Prescrizioni speciali integrative e modificative"* introdotte alla norma relativa alla *"Zona B2.2 – Edilizia nuova"* di cui all'art.34.2.b delle NTE del vigente PRG, la Commissione ha deliberato:

- *"DI INSERIRE, nella disciplina normativa della Variante di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, la seguente prescrizione:*
 - *la trasformazione dell'area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell'area non classificata "a media pericolosità idraulica - MP" dal PAI"*.
 - *DI RIFORMULARE E SOSTITUIRE la norma concernente "le ulteriori prescrizioni speciali integrative*

e modificative” di cui al punto 3.14, p.11, e alla lettera “A”, p.12, della ridetta Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, come di seguito si riporta:

- “Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell’ambito dell’area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d’intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.
- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
- Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati”.

Dato atto che il parere di compatibilità paesaggistica sulla variante, espresso ai sensi dell’art.96 delle NTA del PPTR con nota prot. 7950 del 3/10/2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha precisato quanto segue:

“si ritiene pertanto necessario al fine della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, inserire i seguenti tre commi in calce alla norma tecnica di riferimento per l’Attribuzione destinazione urbanistica suolo in catasto fg 125 part. 576 come adotta con Delibera del Commissario ad Acta n.203/2014:

- *al fine di recuperare e riqualificare il segno tratturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- *al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
- *realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature”.*

Dato atto che la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con Determinazione del Dirigente n. 267 del 25/10/2019, ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt.9 e 15 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii.

Dato atto che la Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha rilasciato il parere ex art.89 del D.P.R. 380/2001 con nota prot. n.4529 del 15/03/2019.

Preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).

Ritenuto che, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Foggia con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.8/2021 di adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 1124 del 23/07/2020, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per **APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980 la variante al PRG di Foggia adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n.203/2014 con la seguente norma specifica:

“Zona B2.2 – Edilizia nuova

Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in corso di edificazione.

Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri:

Densità fondiaria: 4 mc./mq

Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche

Distanze minime dai confini: 0,00 o $\frac{1}{2}$ H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968.

Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt.

Rapporto di copertura: 70%

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

Prescrizioni speciali ed integrative

- La trasformazione dell'area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell'area non classificata "a media pericolosità idraulica - MP" dal PAI.
- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito dell'area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.
- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
- Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati.
- Al fine di recuperare e riqualificare il segno tratturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.
- Al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.
- realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature".

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse riportata ivi compreso il parere allegato di cui alla lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso.
- 2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 con la seguente norma specifica per l'area oggetto di variante:

“Zona B2.2 – Edilizia nuova”

Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in corso di edificazione.

Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri:

Densità fondiaria: 4 mc./mq

Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche

Distanze minime dai confini: 0,00 o ½ H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968.

Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt.

Rapporto di copertura: 70%

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

Prescrizioni speciali ed integrative

- La trasformazione dell'area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell'area non classificata “a media pericolosità idraulica - MP” dal PAI.*
- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito dell'area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.*

- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
- Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati.
- Al fine di recuperare e riqualificare il segno strutturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.
- Al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.
- realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature".

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, alla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca PACE)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse riportata ivi compreso il parere allegato di cui alla lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso.
- 2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 con la seguente norma specifica per l'area oggetto di variante:
"Zona B2.2 – Edilizia nuova"

Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in corso di edificazione.

Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri:

Densità fondiaria: 4 mc./mq

Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche

Distanze minime dai confini: 0,00 o $\frac{1}{2}$ H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968.

Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt.

Rapporto di copertura: 70%

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree distandards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

Prescrizioni speciali ed integrative

- *La trasformazione dell'area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell'area non classificata "a media pericolosità idraulica - MP" dal PAI.*
- *Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito dell'area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.*

- *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*
- *Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati.*
- *Al fine di recuperare e riqualificare il segno tratturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.*
- *Al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.*

realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature”.

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, alla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente Della Giunta

MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Parere tecnico – Allegato A

OGGETTO: Comune di Foggia - Deliberazione del commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 - Sentenza n.346/2013 TAR Puglia – Bari, Sezione III per la ritipizzazione urbanistica a seguito di decadenza vincoli del suolo individuato al catasto terreni al foglio 125 particella 576.

Con Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, il Comune di Foggia ha adottato una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80.

Con nota prot.n.135630 del 28/12/2018 il Comune di Foggia ha trasmesso la suddetta Deliberazione con la relativa documentazione tecnico-amministrativa, successivamente integrata con nota prot.n.78385 del 12/07/2019.

La proposta di variante al PRG di Foggia riguarda un'area individuata al catasto terreni al foglio 125 particella 576 dell'estensione di circa 2.800 mq, situata nella zona sud-est della città di Foggia, tra via J.F.Kennedy, via Antonio Gramsci e Corso del mezzogiorno tipizzata dal PRG vigente come zona omogenea "*Zona SP - Attrezzature pubbliche di quartiere – nuove-verde attrezzato-verde pubblico*".

La variante è stata adottata a seguito di Sentenza n.346/2013 del TAR Puglia – Bari Sezione III che ha accolto il ricorso n.1740/2012 presentato dalla proprietà per decadenza del vincolo espropriativo.

Il Commissario ad acta ha adottato la variante con Deliberazione n.203 del 21/10/2014 attribuendo all'area la destinazione urbanistica corrispondente alla "*Zona B2.2 – Edilizia nuova*" come disciplinata all'art.34.2.b delle NTE del vigente PRG.

La Giunta Regionale con atto n.1124 del 23/07/2020 ha deliberato:

- di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.203/2014 con le prescrizioni e modifiche contenute nel parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica;
- di rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante normativa al PRG del Comune di Foggia adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 203/2014, per le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. AOO_145/7950 del 3/10/2019.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con propria nota prot. 7950 del 3/10/2019, per la Variante proposta, ha ritenuto che:

“Fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si ritiene pertanto necessario al fine della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, inserire i seguenti tre commi in calce alla norma tecnica di riferimento per l’Attribuzione destinazione urbanistica suolo in catasto fg 125 part. 576 come adotta con Delibera del Commissario ad Acta n.203/2014:

- *al fine di recuperare e riqualificare il segno tratturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- *al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
- *realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature”.*

Il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto che *“la variante possa essere approvata con le seguenti prescrizioni:*

- *la trasformazione dell’area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell’area non classificata “a media pericolosità idraulica - MP” dal PAI;*
- *la realizzazione/cessione degli standard ai sensi dell’art.3 del D.M. 1444/68 dovrà essere contenuta nell’area di intervento e pertanto la norma dovrà essere così riformulata:*
 - *“Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), ~~nell’ambito della zona omogenea B2.2,~~ nell’ambito dell’area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d’intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.*
 - *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

- *Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati”.*

La Giunta Regionale ha altresì deliberato *“di richiedere, in esito alle prescrizioni, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Comune di Foggia”.*

Vista l’inerzia del Comune nel concludere il procedimento di variante, la proprietà ha dapprima diffidato il Comune e successivamente presentato ricorso n.380/2021 dinanzi al TAR Puglia – Bari.

Con Sentenza n.1109 del 9/06/2021 il TAR Puglia - Bari Sez.I ha accolto il ricorso della proprietà, ordinando al Comune di Foggia di provvedere ad adottare le modificazioni introdotte alla variante urbanistica dalla Giunta regionale con Deliberazione n.1124/2020.

Con Deliberazione n.8 del 23/09/2021 la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Adeguamento ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della Legge n.56 del 1980 del provvedimento di variante adottata con deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014 (Sentenza TAR Puglia Bari, Sezione III, n.346/2013) alle modifiche contenute nella D.G.R. n.1124 del 23 luglio 2020, pubblicata sul BURP n.114 del 11.08.2020”.*

Con pec del 12/10/2021, acquisita al prot.n.12334 del 14/10/2021 della Sezione Scrivente, ha trasmesso la suddetta Deliberazione per l’approvazione definitiva ai sensi dell’art.16 della L.R. n.56/80.

Nella riformulazione e sostituzione delle *“Prescrizioni speciali integrative e modificative”* introdotte alla norma relativa alla *“Zona B2.2 – Edilizia nuova”* di cui all’art.34.2.b delle NTE del vigente PRG la Commissione ha deliberato:

- ***“DI INSERIRE, nella disciplina normativa della Variante di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, la seguente prescrizione:***
 - ***la trasformazione dell’area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell’area non classificata “a media pericolosità idraulica - MP” dal PAI”.***



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- **DI RIFORMULARE E SOSTITUIRE** la norma concernente “le ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative” di cui al punto 3.14, p.11, e alla lettera “A”, p.12, della ridetta Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, come di seguito si riporta:
 - “Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito dell'area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.
 - Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
 - Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati”.

In relazione al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la Deliberazione della Commissione Straordinaria, soltanto nelle premesse rappresenta che è stato espresso “parere di compatibilità paesaggistica sull'intervento ai sensi dell'art.96 delle NTA del PPTR, per le motivazioni ivi stabilite, e a condizione che nelle successive fasi di progettazione venissero rispettate le prescrizioni disposte, da verificare in sede di rilascio dei permessi e autorizzazioni degli interventi (Allegato “B” alla D.G.R. 23 luglio 2020, n.1124, pubblicata sul BURP n.114 dell'11.8.2020)”.

Tuttavia il parere ha precisato quanto segue: “si ritiene pertanto necessario al fine della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, inserire i seguenti tre commi in calce alla norma tecnica di riferimento per l'Attribuzione destinazione urbanistica suolo in catasto fg 125 part. 576 come adotta con Delibera del Commissario ad Acta n.203/2014 (omissis).

In conclusione si ritiene di poter approvare definitivamente la variante al PRG proposta dal Comune di Foggia con la seguente norma contenente anche gli ulteriori tre commi indicati dal parere di cui sopra e così riformulata:

“Zona B2.2 – Edilizia nuova - art.34.2.b delle NTE del vigente PRG

Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in corso di edificazione. Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri:

Densità fondiaria: 4 mc./mq



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche

Distanze minime dai confini: 0,00 o $\frac{1}{2}$ H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968.

Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt.

Rapporto di copertura: 70%

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

Prescrizioni speciali ed integrative

- *La trasformazione dell'area e di conseguenza la realizzazione delle volumetrie dovrà interessare esclusivamente la parte dell'area non classificata "a media pericolosità idraulica - MP" dal PAI.*
- *Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito dell'area oggetto di ritipizzazione, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.*
- *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*
- *Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati.*
- *Al fine di recuperare e riqualificare il segno tratturale nella zona a ridosso del Viale Virgilio, nonché favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, realizzare a partire dal ciglio di detta strada una fascia verde continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri da piantumare con essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle autoctone già presenti nel contesto. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.*
- *Al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- *realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature".*

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di approvare definitivamente la variante al PRG del Comune di Foggia adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n.203/2014 per la ritipizzazione del suolo individuato al catasto terreni al foglio 125 particella 576.

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)



MARIA MACINA
15.12.2021
13:16:25 UTC

La Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca Pace)



Pace Francesca
20.12.2021
11:45:47
•GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 27

DGR 15 settembre 2021 n. 1441 avente ad oggetto “Comando presso la Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza della dott.ssa Antonella Di Martino, dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.”- assegnazione ad altra Struttura regionale.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:

Con Deliberazione del 15 settembre 2021 n. 1441, la Giunta regionale ha autorizzato il comando della dott.ssa Antonella Di Martino, funzionario amministrativo di categoria D, posizione economica D3, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso la Segreteria Generale della Presidenza, per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Con nota prot. AOO_17-346 del 9 dicembre 2021, il Direttore Amministrativo del Gabinetto ha chiesto l’assegnazione della dott.ssa Antonella Di Martino, attualmente in posizione di comando presso la Segreteria Generale della Presidenza, presso la Struttura da Lui diretta, per esigenze organizzative della Struttura stessa. Tale richiesta e le sottese esigenze sono state condivise dal Segretario Generale della Presidenza.

Con nota prot. AOO_106-989 del 20 gennaio 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha informato il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro della necessità dell’assegnazione della dott.ssa Antonella Di Martino ad altra Struttura regionale, per il restante periodo del comando autorizzato con la predetta DGR n. 1441/2021 e ne ha richiesto l’assenso.

Vista la richiesta del Direttore Amministrativo del Gabinetto condivisa dal Segretario Generale della Presidenza ed acquisito l’assenso della dipendente interessata, si propone di autorizzare l’assegnazione temporanea del comando della dott.ssa Antonella Di Martino, funzionario amministrativo di categoria D, posizione economica D3, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dalla Segreteria Generale della Presidenza alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, per il restante periodo del comando autorizzato, a decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente atto, salvo diverse motivate determinazioni da parte dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare l'assegnazione della dott.ssa Antonella Di Martino, funzionario amministrativo di categoria D, posizione economica D3, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attualmente in posizione di comando presso la Segreteria Generale della Presidenza, alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, per il restante periodo del comando autorizzato, a decorrere dal giorno successivo all'adozione del presente atto, salvo diverse motivate determinazioni da parte dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
2. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento, compresa la notifica agli interessati;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Reclutamento

Rosa Antonelli

Il Dirigente de Servizio Reclutamento e

Contrattazione

dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale

dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione

dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA

Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare l'assegnazione della dott.ssa Antonella Di Martino, funzionario amministrativo di categoria D, posizione economica D3, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attualmente in posi-

zione di comando presso la Segreteria Generale della Presidenza, alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, per il restante periodo del comando autorizzato, a decorrere dal giorno successivo all'adozione del presente atto, salvo diverse motivate determinazioni da parte dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

2. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento, compresa la notifica agli interessati;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta Regionale

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 29

Fondo Garanzia Debiti Commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti Legge n. 145/2018). Provvedimenti esercizio 2022

Il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche" Dott. Roberto Massari del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue.

L'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, prevede che a partire dal 2021, le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ove ricadano in una delle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del medesimo art. 1 comma 859, siano tenute a stanziare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione.

In particolare, la lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 prevede lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, di cui ai commi 862 o 864, qualora l'amministrazione rilevi al 31 dicembre 2021 un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12.2020 e, in ogni caso, la misura dell'accantonamento non si applica laddove il debito commerciale residuo scaduto non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio.

La lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 prevede l'applicazione delle misure di cui ai commi 862 o 864 anche agli enti che, pur rispettando le condizioni di cui alla lettera a), presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

Si rende necessario, quindi, rilevare gli indicatori previsti dall'art. 1 comma 859 L. 145/2018 e verificare la posizione della Regione Puglia rispetto alle condizioni ivi previste.

Gli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 da prendere a riferimento per il 2021 sono quelli calcolati da PCC e rilevati dalla nuova piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato, come indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rilevano i seguenti dati:

- debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 (stock del debito): euro 24.962.343,21 calcolato da PCC in data 15 febbraio 2021 ed utilizzato con la delibera di Giunta regionale 24 febbraio 2021 n. 299 ai fini della verifica effettuata nel 2021 con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2020;
- debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito): euro 7.379.899,85 calcolato da PCC in data 21 gennaio 2022 (dato allineato anche alle risultanze contabili dell'Ente), e pari alla comunicazione effettuata dall'Ente sulla piattaforma elettronica della Ragioneria dello Stato;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: euro 570.868.448,61 elaborato da PCC in data 21 gennaio 2022;
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari a 1,29 %.
- riduzione del debito al 31/12/2021 rispetto a quello rilevato al 31/12/2020: -70%

Al fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rileva che il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC in data 21/01/2021 è negativo e pari a -5 giorni.

Alla luce di tali risultanze, la Regione Puglia rispetta sia le condizioni di cui alla lettera a), in quanto il debito scaduto e non pagato rilevato al 31/12/2021 in PCC di € 7.379.899,85 è inferiore alla soglia del 5% rispetto al totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, nonché si è ridotto in misura superiore al 10% rispetto allo stock del debito rilevato al 31/12/2020, sia le condizioni di cui alla lettera b), in quanto il tempo medio ponderato di ritardo è negativo, e quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

E' garantito, quindi, per l'anno 2021 il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e non è richiesta l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e, quindi, la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Si rende pertanto necessario che la Giunta prenda atto delle risultanze istruttorie effettuate riguardo la verifica delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018, che la Regione Puglia non è tenuta all'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e, quindi, alla costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di prendere atto delle risultanze degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 della Regione Puglia che, con riferimento al 2021, sono calcolati dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) ed elaborati attraverso la nuova piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito riepilogati:

- ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rilevano i seguenti dati:

- debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 (stock del debito): euro 24.962.343,21 calcolato da PCC in data 15 febbraio 2021 ed utilizzato con la delibera di Giunta regionale 24 febbraio 2021 n. 299 ai fini della verifica effettuata nel 2021 con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2020;
 - debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito): euro 7.379.899,85 calcolato da PCC in data 21 gennaio 2022 (dato allineato anche alle risultanze contabili dell'Ente), e pari alla comunicazione effettuata dall'Ente sulla piattaforma elettronica della Ragioneria dello Stato;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: euro 570.868.448,61 elaborato da PCC in data 21 gennaio 2022;
 - rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari a 1,29 %.
 - riduzione del debito al 31/12/2021 rispetto a quello rilevato al 31/12/2020: -70%
- ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rileva che il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC in data 21/01/2021 è negativo e pari a -5 giorni;
3. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018, e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e, quindi, la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, in quanto la Regione Puglia rispetta sia le condizioni della lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018, poiché il debito scaduto e non pagato rilevato al 31/12/2021 in PCC di € 7.379.899,85 è inferiore alla soglia del 5% rispetto al totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, nonché si è ridotto in misura superiore al 10% rispetto allo stock del debito rilevato al 31/12/2020, sia le condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018, in quanto il tempo medio ponderato di ritardo è negativo, e quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
 5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

La P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche"
(dott. Roberto Massari)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di prendere atto delle risultanze degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 della Regione Puglia che, con riferimento al 2021, sono calcolati dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) ed elaborati attraverso la nuova piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato, come da allegato A) parte integrante e sostanziale presente provvedimento, e di seguito riepilogati:
 - ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rilevano i seguenti dati:
 - debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 (stock del debito): euro 24.962.343,21 calcolato da PCC in data 15 febbraio 2021 ed utilizzato con la delibera di Giunta regionale 24 febbraio 2021 n. 299 ai fini della verifica effettuata nel 2021 con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2020;
 - debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito): euro 7.379.899,85 calcolato da PCC in data 21 gennaio 2022 (dato allineato anche alle risultanze contabili dell'Ente), e pari alla comunicazione effettuata dall'Ente sulla piattaforma elettronica della Ragioneria dello Stato;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: euro 570.868.448,61 elaborato da PCC in data 21 gennaio 2022;
 - rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari a 1,29 %.
 - riduzione del debito al 31/12/2021 rispetto a quello rilevato al 31/12/2020: -70%
 - ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rileva che il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC in data 21/01/2021 è negativo e pari a -5 giorni;
3. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018, e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e, quindi, la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, in quanto la Regione Puglia rispetta sia le condizioni della lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018, poiché il debito scaduto e non pagato rilevato al 31/12/2021 in PCC di € 7.379.899,85 è inferiore alla soglia del 5% rispetto al totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, nonché si è ridotto in misura superiore al 10% rispetto allo stock del debito rilevato al 31/12/2020, sia le condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018, in quanto il tempo medio ponderato di ritardo è negativo, e quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;

5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Stock del debito del tuo ente

Comunicazione
In corso

Aggiornato al 21 Gennaio 2022 Alle 00:00
AGGIORNA

Calcolato da PCC	Note di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
Importo scaduto e non pagato 15.518.863,48 €	-8.138.963,63 €	7.379.899,85 €
Tempo medio ponderato di pagamento 41 gg	Tempo medio ponderato di ritardo -5 gg	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 570.868.448,61 €

[SCARICA DETTAGLIO](#)

[ALLINEA STOCK DEL DEBITO](#)

Tua Comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati

7.379.899,85 €

Salvato il
21 Gennaio 2022

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 43

D.G.R. n. 2434/2015. Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 L.R. 10/2009. Proroga

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria eseguita dal funzionario PO dott. Angelo De Filippis, confermata dal Segretario Generale della Presidenza dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011" nel capo IV all'art. 47 ha dettato disposizioni in materia di assegnazione del personale e precisamente previsto che:

- 1. Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. possono disporre, tra di esse, l'assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.*
- 2. L'assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore durata connessa all'attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.*
- 3. Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini dell'assegnazione.*
- 4. Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall'ente di assegnazione.*

Appare di rilevante importanza la possibilità di avvalersi delle professionalità e delle competenze presenti in InnovaPuglia S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Puglia e soggetta a controllo analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi (al riguardo da ultimo disciplinato dalle DGR n. 810 ed 812 del 2014 e s.m.i.), per meglio corrispondere alla programmazione strategica soprattutto con riferimento alle attività amministrative connesse al sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei nonché, più in generale, a quelle altre attività legate alla programmazione e implementazione delle I.C.T.

Difatti in base all'art. 4 dello Statuto di InnovaPuglia S.p.A., "la Società ha per oggetto il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione. In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono: " l'assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione."

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 47 della richiamata Legge regionale 30 aprile 2009 n. 10, e consentire alla Regione di avvalersi di siffatte professionalità, la Regione Puglia con DGR n. 2434 del 30/12/2015 ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., per disciplinare modalità, condizioni e termini dell'assegnazione del personale in servizio presso InnovaPuglia, per un utilizzo del personale in termini di efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza da parte della Regione Puglia, Accordo sottoscritto dalle parti in data 4/02/2016.

Da ultimo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 22 gennaio 2019 si è provveduto alla proroga di 36 mesi dei termini di scadenza dell'Accordo Quadro innanzi citato.

Tanto premesso si propone di prorogare, di ulteriori 36 mesi, i termini dell'Accordo Quadro per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed Innovapuglia S.p.A. ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale n. 10/2009, soprattutto in virtù delle operazioni e delle attività connesse al sistema di gestione e controllo della programmazione POR PUGLIA 2014/2020.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

1. di prorogare di ulteriori 36 mesi i termini di scadenza, in precedenza prorogati con DGR n. 45/2019, dell’Accordo quadro per la disciplina dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed InnovaPuglia S.p.A ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009;
2. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento alla Società InnovaPuglia S.p.A. con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della Regione ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

(Dott. Angelo De Filippis)

Il Segretario Generale della Presidenza

(Dott. Roberto Venneri)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Segretario Generale della Presidenza

(Dott. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare di ulteriori 36 mesi i termini di scadenza, in precedenza prorogati con DGR n. 45/2019, dell'Accordo quadro per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed InnovaPuglia S.p.A ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009;
2. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento alla Società InnovaPuglia S.p.A. con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della Regione ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 52

Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE. Variante di aggiornamento del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 30.10.2020. Parere ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dalla Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Con nota protocollo n. 5427 del 14.09.2021 acquisita al protocollo regionale nn. 10866/10867/10865 del 15.09.2021 il Consorzio ASI di Lecce ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di variante di aggiornamento del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto adottata con Deliberazione del CdA n. 92 del 30.10.2020, chiedendo contestualmente il rilascio del parere ai sensi dell'art. 2, commi 11, 11bis e 11ter della Legge n. 237/93.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 30/12/2005 veniva approvata la variante al Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Galatina-Soletto del PRT ASI di Lecce che comportava il ridimensionamento dei lotti da assegnare alle piccole e medie imprese con conseguente adeguamento delle planimetrie alle intervenute esigenze produttive che hanno portato ad una risistemazione e al ridimensionamento delle maglie dei lotti e della relativa viabilità.

In data 05/05/2009, con Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Galatina, dall'ASI di Lecce e dalla Confartigianato di Galatina, si conveniva di procedere ad una azione di impulso sulle attività produttive, accogliendo la proposta avanzata da Confartigianato-Galatina, tesa a valutare la possibilità di mutare la tipologia urbanistica di alcune aree dell'Agglomerato Industriale di Galatina/Soletto, in agro di Galatina, tra cui un'area che il P.P. del P.R.T. vigente destinava a verde attrezzato, in lotti edificatori ad uso artigianale, soluzione ritenuta più funzionale agli investimenti da parte delle imprese.

Con Delibera n. 54 del 16.06.2009 il CdA del Consorzio approvava la proposta di variante al PP del PRT di Lecce, agglomerato industriale Galatina-Soletto.

Con Delibera n. 31 del 16.02.2010 il CdA del Consorzio approvava l'ulteriore proposta di variante al PP del PRT al fine di correggere alcuni errori materiali e trasmetteva alla Puglia - ai sensi della Legge n. 237/93, art. 2, commi 11, 11bis e 11ter. Lo stesso CdA, con Delibera n. 245 del 29.11.2011, prendeva atto dell'intervenuto accoglimento per decorrenza dei termini.

Infine, con Deliberazione n. 92 del 30.10.2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Lecce adottava un'ulteriore proposta di variante al PRT del Consorzio ASI di Lecce - PP dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto, elaborata dal Servizio Tecnico del Consorzio ASI di Lecce, allo scopo di aggiornare sia le destinazioni d'uso sia la viabilità di Piano dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto all'attuale stato dei luoghi, recependo alcune richieste di modifica alla viabilità di piano tale da consentire l'ampliamento di aziende insediate.

Con DCC n. 12 del 26.03.2021 il Comune di Galatina prendeva atto della Delibera del CdA del Consorzio ASI n. 92 del 30.10.2020.

Con DCC n. 30 del 29.07.2021 il Comune di Soletto prendeva atto della Delibera del CdA del Consorzio ASI n. 92 del 30.10.2020.

La Regione Puglia pubblicava sul BURP n. 129 del 14.10.2021 l'Avviso su proposta di *Variante di aggiornamento del P.P. dell'agglomerato industriale di Galatina/Soletto - Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di Lecce, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI Lecce n. 92 del 30.10.2020*, invitando nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione, le Associazioni o i Comitati che avessero un interesse riconosciuto a formulare al Presidente della Giunta della Regione le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni.

In data 10.11.2021 il Comune di Soletto comunicava che l'Avviso di cui sopra è stato pubblicato all'Albo online dell'Ente dall' 11 ottobre 2021 al 10 novembre 2021 (n. 853 di pubblicazione).

Il Comune di Galatina, pubblicava l'Avviso all'Albo pretorio online dell'Ente dall'11.10.2021 al 10.11.2021 (n. 3504 di pubblicazione).

VISTI

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (Allegati A), per la proposta di variante adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Lecce n. 92 del 30.10.2020 finalizzata all'aggiornamento sia delle destinazioni d'uso sia della viabilità di Piano dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto all'attuale stato dei luoghi, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- 1. RILASCIARE** il parere **con condizioni ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993**, per le motivazioni e nei termini di cui al parere urbanistico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le conclusioni di cui allo stesso.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4° - lettera "d)" della LR 7/97, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora con delega all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
- 2. RILASCIARE** il parere **con condizioni ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993**, per le motivazioni e nei termini di cui al parere urbanistico

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le conclusioni di cui allo stesso.

3. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:

A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;

4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Consorzio ASI di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. Pianificazione Urbanistica 2

(arch. Valentina BATTAGLINI)

la Dirigente della Sezione Urbanistica

(ing. Francesca PACE)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 22/2021 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggi e Qualità Urbana

(Ing. Paolo GAROFOLI)

L'Assessora proponente

(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

6. DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessora con delega all'Urbanistica, nelle premesse riportata.

7. RILASCIARE il parere **con condizioni ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993**, per le motivazioni e nei termini di cui al parere urbanistico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le conclusioni di cui allo stesso.

8. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:

B. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;

9. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Consorzio ASI di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

10. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CRISTIANA CORBO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

ALLEGATO A
PARERE TECNICO

OGGETTO: CONSORZIO ASI LECCE – Piano Regolatore Territoriale ASI di Lecce. Variante di aggiornamento del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto adottata con Deliberazione del CdA n. 92 del 30.10.2020.

Richiesta parere ai sensi dell'art. 2, commi 11, 11bis e 11ter della Legge n. 237/93.

Con nota protocollo n. 5427 del 14.09.2021 acquisita al protocollo regionale nn. 10866/10867/10865 del 15.09.2021 il Consorzio ASI di Lecce ha trasmesso la seguente documentazione:

- Tav_01: Relazione tecnica;
- Tav_02: Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav_03: Zonizzazione e viabilità vigente;
- Tav_04.1: Inquadramento generale regionale;
- Tav_04.2: Inquadramento generale regionale;
- Tav_05.1: Assetto Territoriale;
- Tav_05.2: Assetto Territoriale;
- Tav_06: Inquadramento generale;
- Tav_07: Zonizzazione e viabilità;
- Delibera CdA n. 92 del 30.10.2020

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 30/12/2005 veniva approvata la variante al Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Galatina-Soletto del PRT ASI di Lecce che comportava il ridimensionamento dei lotti da assegnare alle piccole e medie imprese con conseguente adeguamento delle planimetrie alle intervenute esigenze produttive che hanno portato ad una risistemazione e al ridimensionamento delle maglie dei lotti e della relativa viabilità.

In data 05/05/2009, con Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Galatina, dall'ASI di Lecce e dalla Confartigianato di Galatina, si conveniva di procedere ad una azione di impulso sulle attività produttive, accogliendo la proposta avanzata da Confartigianato-Galatina, tesa a valutare la possibilità di mutare la tipologia urbanistica di alcune aree dell'Agglomerato Industriale di Galatina/Soletto, in agro di Galatina, tra cui un'area che il P.P. del P.R.T. vigente destinava a verde attrezzato, in lotti edificatori ad uso artigianale, soluzione ritenuta più funzionale agli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine si decise di intraprendere il percorso dell'Accordo di Programma Quadro, ex art. 34 D.lgs. n. 267/2000, tra il Consorzio ASI di Lecce e il Comune di Galatina.

Detto Accordo consisteva:

- nella lottizzazione dell'area in agro di Galatina che il vigente Piano Particolareggiato destinava a verde attrezzato;
- nel ridimensionamento dei lotti nn. 1, 2, 20 e 21 della tavola n. 7, "zonizzazione e viabilità" del PRT vigente;
- nel ridimensionamento dei lotti nn. 349, 440, 441, 442, 443, 444 e adeguamento del Piano Particolareggiato al reale stato dei luoghi, destinando la parte di terreno ubicata sulla parte sinistra



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

della Via San Giuseppe, percorrendola verso l'abitato di Galatina, a verde attrezzato. In tal maniera, oltre a compensare la parte dell'area a cui era stata cambiata la destinazione d'uso, veniva salvaguardata quella parte della Via San Giuseppe che da anni permetteva un collegamento tra il centro abitato di Galatina e la zona industriale.

Questa zonizzazione prevedeva inoltre alcuni lotti ad uso artigianale di dimensioni inferiori ai 2000 mq, in deroga a quanto previsto dalle attuali Norme Tecniche di Attuazione, con una viabilità di servizio, interna ai comparti realizzati, che si riteneva rispettasse più adeguatamente la tipologia indicata dal PRT per i bracci di lottizzazione.

Con Delibera n. 54 del 16.06.2009 il CdA del Consorzio approvava la proposta di variante al PP del PRT di Lecce, agglomerato industriale Galatina-Soletto.

In sede di osservazioni perveniva l'osservazione del proprietario del lotto n. 432 che chiedeva la rettifica della destinazione a 'verde di rispetto' attribuita ad una fascia di terreno di detto lotto, dimostrando, al contrario l'uso produttivo della stessa.

Conseguentemente, atteso l'errore materiale di riporto grafico nel corso della redazione della proposta di variante, il Consorzio con Delibera n. 123 del 22.09.2009 approvava la rielaborazione del PP in questione.

Contestualmente, il Comune di Galatina, a seguito della sentenza del TAR di Lecce sul procedimento amministrativo inerente la "Sdemianializzazione del tratto di Via San Giuseppe Paradisi" che obbligava lo stesso Comune a pronunciarsi in merito e ad adottare gli atti conseguenti, al fine di giungere all'adozione di un provvedimento definitivo sull'argomento, indicava per il giorno 16.12.2009, apposita Conferenza dei Servizi, nella quale il Consorzio manifestava la disponibilità a recepire le argomentazioni e le proposte risultanti dalla stessa Conferenza ed elaborare la relativa variante al Piano.

Con Delibera n. 31 del 16.02.2010 il CdA del Consorzio approvava l'ulteriore proposta di variante al PP del PRT e la trasmetteva alla Regione Puglia - ai sensi della Legge n. 237/93, art. 2, commi 11, 11bis e 11ter. Lo stesso C.d.A, con Delibera n. 245 del 29.11.2011, prendeva atto dell'intervenuto accoglimento per decorrenza dei termini.

Nella elaborazione di detta ultima versione della variante, per mero errore grafico, nella planimetria della zonizzazione veniva indicata come zona destinata a "verde attrezzato e servizi" il lotto n. 450/b di mq 3.371,00, senza che questi venisse però conteggiato in tale tipo di standard. Atteso che la ditta proprietaria aveva acquistato il terreno nell'ambito di una procedura fallimentare come "terreno industriale sito nel Comune di Galatina, località San Giuseppe - zona SISRI [...] per la realizzazione di un impianto industriale [...]", veniva chiesto al Consorzio il cambio di destinazione d'uso da "verde attrezzato e servizi" a "insediamenti produttivi". Il Consorzio, quindi, nell'accogliere tale richiesta rielaborava il PP.

Pertanto allo scopo di aggiornare sia le destinazioni d'uso sia la viabilità di Piano dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto all'attuale stato dei luoghi, recependo alcune richieste di modifica alla viabilità di piano tale da consentire l'ampliamento di aziende insediate, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Lecce ha adottato con la citata Deliberazione n. 92 del 30.10.2020 la proposta di



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

variante al PRT del Consorzio ASI di Lecce - PP dell'Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto, elaborata dal Servizio Tecnico del Consorzio ASI di Lecce.

In detta Deliberazione si afferma che *"nel corso degli anni e sino ad oggi, il Piano Particolareggiato dell'Agglomerato industriale di Galatina-Soletto è stato oggetto di alcune modifiche scaturite dalle intervenute nuove esigenze produttive di alcune aziende in esso insediate, le quali hanno chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento di fabbricazione-Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.T. del Consorzio ASI di Lecce, la modifica dei propri lotti e di conseguenza la "zonizzazione e Viabilità" del Piano."*

La variante, quindi, fermi restando i confini dell'agglomerato, propone le superfici di destinazione degli standard urbanistici e di lottizzazione così come riportati nella seguente tabella:

P.R.T. Vigente	PROPOSTA DI VARIANTE
<ul style="list-style-type: none"> • Lotti occupati, impegnati O disponibili Ha 271,83 • Aree a verde attrezzato, per Servizi Consortili e per Servizi Tecnici Ha 34,01 • Aree per strade Parcheggi e fasce di rispetto Ha 34,16 	<ul style="list-style-type: none"> • Lotti occupati, impegnati o disponibili Ha 271,96 • Aree a verde attrezzato e Servizi Consortili e per Servizi Tecnici Ha 34,01 • Aree per strade Parcheggi e fasce di rispetto Ha 34,03
<ul style="list-style-type: none"> • Totale Ha 340 	<ul style="list-style-type: none"> • Totale Ha 340

Con DCC n. 12 del 26.03.2021 il Comune di Galatina ha preso atto della Delibera del CdA del Consorzio ASI n. 92 del 30.10.2020.

Con DCC n. 30 del 29.07.2021 il Comune di Soletto ha preso atto della Delibera del CdA del Consorzio ASI n. 92 del 30.10.2020.

La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 129 del 14.10.2021 l'Avviso su proposta di *Variante di aggiornamento del P.P. dell'agglomerato industriale di Galatina/Soletto - Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI Lecce n. 92 del 30.10.2020*, invitando nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione, le Associazioni o i Comitati che avessero un interesse riconosciuto a formulare al Presidente della Giunta della Regione le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni.

In data 10.11.2021 il Comune di Soletto comunicava che l'Avviso di cui sopra è stato pubblicato all'Albo online dell'Ente dall' 11 ottobre 2021 al 10 novembre 2021 (n. 853 di pubblicazione).

Il Comune di Galatina, come rilevabile dall'Albo pretorio online dell'Ente, ha pubblicato l'Avviso dall'11.10.2021 al 10.11.2021 (n. 3504 di pubblicazione).

Sinteticamente (come rappresentato negli stralci cartografici che seguono) la proposta di variante, nel modo in cui si rileva dagli atti pervenuti, rappresenta l'aggiornamento del PP dell'Agglomerato




**REGIONE
PUGLIA**


DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

industriale di Galatina-Soletto all'attuale stato dei luoghi, riveniente dalle modifiche intercorse negli anni, come in premessa riportato, che hanno di fatto condotto alla variazione parziale di alcune parti della viabilità di piano (viabilità di servizio, interna ai comparti realizzati, in coerenza con la tipologia indicata dal PRT per i bracci di lottizzazione) al fine di consentire l'estensione di alcuni lotti finalizzata all'ampliamento delle aziende insediate. Inoltre, le modifiche hanno anche riguardato il ridimensionamento di ulteriori lotti da poter assegnare alle piccole e medie Imprese.



Estratto Tavola 3 - Zonizzazione e viabilità vigente



Estratto Tavola 7 - Variante -Zonizzazione e viabilità




**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Di seguito alcuni estratti cartografici ravvicinati di confronto tra la zonizzazione e viabilità vigenti e la proposta di variante.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA


SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Sulla scorta delle finalità e delle argomentazioni addotte dal Consorzio ASI, si rileva che da un punto di vista tecnico-urbanistico la proposta di Variante non comporta sostanziali modifiche al vigente PRT che di fatto consolida il proprio assetto spaziale e l'organizzazione dei suoli e della viabilità. Inoltre, la dotazione complessiva delle aree a standard già previste dal vigente PRT viene confermata in termini assoluti.


Pertanto, si ritiene che la proposta in oggetto sia sostanzialmente condivisibile in quanto coerente con lo stato di fatto fisico-giuridico delle zone interessate, fatta salva la necessità di introdurre nel corpo normativo del PRT, qualora non presente, la disposizione secondo la quale devono essere rispettati all'interno dei singoli lotti "i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi destinati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi" secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 1444 del 2-4-1968, privilegiando la localizzazione delle aree a verde pubblico lungo la viabilità sulla quale si attestano gli stessi lotti; ciò al fine di garantire una organizzazione regolare e continuativa della dotazione di dette aree a verde e per agevolare la fruibilità e il miglioramento del microclima.

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993, per gli aspetti di competenza e con le motivazioni e i termini sopra esposti, si esprime parere favorevole con condizioni alla proposta di variante adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 30.10.2020

La Responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2

(arch. Valentina Battaglini) Battaglini Valentina
01.12.2021 07:49:40
GMT+00:00

La Dirigente della Sezione Urbanistica

(ing. Francesca Pace) Pace Francesca
01.12.2021
08:18:48
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 95

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “ Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R. n. 15/2018:

- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, corredata dei relativi *curricula* ed allegata al medesimo atto giuntale, come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato il dott. Giovanni Migliore quale Direttore Generale della predetta Azienda Ospedaliero-Universitaria, inserito nella predetta rosa di candidati;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa acquisizione dell’intesa con il Rettore dell’Università di Bari e previa verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

Considerato che:

- con nota prot. 166617-I/18 del 10/12/2021, trasmessa dalla Segreteria della Presidenza al Dipartimento Salute in data 13/12/2021, il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha espresso l’intesa sulla nomina del dott. Migliore quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari;
- in data 23/12/2021 il dott. Migliore ha trasmesso l’autodichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell’Offerta;
- ad oggi il dott. Migliore risulta utilmente inserito nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021 sul sito web del Ministero della Salute.

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata dunque l’assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina del dott. Giovanni Migliore quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.

Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Azienda interessata.

Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Giovanni Migliore, il cui curriculum è allegato alla DGR di designazione n. 2073 del 6/12/2021, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari per un periodo pari ad anni decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'Assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini

- dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
- 3) Attuazione del Protocollo d'intesa Regione-Università;
 - 4) Attuazione della programmazione regionale in materia di reti dell'offerta sanitaria;
 - 5) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 6) Rispetto dei tetti di spesa per il personale e rigoroso rispetto di quanto previsto dalla Regione in materia di Piani Triennali del Fabbisogno del personale, in coerenza con la programmazione regionale;
 - 7) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 8) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui all'obiettivo 6) ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un monitoraggio periodico delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
 - 12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012;
 - 13) Attuazione dei protocolli operativi, rispetto degli standard previsti e qualificazione dei programmi regionali di screening oncologico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, per quanto di competenza dell'Azienda ospedaliera;
 - 14) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i. per gli ambiti di competenza.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Vito Montanaro:

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Giovanni Migliore, il cui curriculum è allegato alla DGR di designazione n. 2073 del 6/12/2021, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'Assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione del Protocollo d'intesa Regione-Università;
 - 4) Attuazione della programmazione regionale in materia di reti dell'offerta sanitaria;
 - 5) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 6) Rispetto dei tetti di spesa per il personale e rigoroso rispetto di quanto previsto dalla Regione in materia di Piani Triennali del Fabbisogno del personale, in coerenza con la programmazione regionale.
 - 7) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 8) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui all'obiettivo 6) ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;

- 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un monitoraggio periodico delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
 - 12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012;
 - 13) Attuazione dei protocolli operativi, rispetto degli standard previsti e qualificazione dei programmi regionali di screening oncologico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, per quanto di competenza dell'Azienda ospedaliera;
 - 14) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i. per gli ambiti di competenza.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 96

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BA.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. " Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R. n. 15/2018:

- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ASL BA , corredata dei relativi *curricula* ed allegata al medesimo atto giuntale, come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato il dott. Sanguedolce Antonio quale Direttore Generale della predetta ASL BA;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

Considerato che:

- in data 23/12/2021 il dott. Sanguedolce Antonio ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, ed acquisita la certificazione attestante l'assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta;
- ad oggi il dott. Sanguedolce risulta utilmente inserito nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021 sul sito web del Ministero della Salute.

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata dunque l'assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina del dott. Sanguedolce Antonio quale Direttore Generale dell'ASL BA.

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.

Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda interessata.

Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Sanguedolce Antonio, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL BA per un periodo pari ad anni decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrisponderci previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
 - 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;

- 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Vito Montanaro:

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Sanguedolce Antonio, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL BA per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
 - 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;

- 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 97

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BR.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. " Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R. n. 15/2018:

- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ASL BR , corredata dei relativi *curricula* ed allegata al medesimo atto giuntale, come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato il dott. Roseto Flavio Maria quale Direttore Generale della predetta ASL BR;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

Considerato che:

- in data 24/12/2021 il dott. Roseto Flavio Maria ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, ed acquisita la certificazione attestante l'assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta;
- ad oggi il dott. Roseto risulta utilmente inserito nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021 sul sito web del Ministero della Salute.

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata dunque l'assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina del dott. Roseto Flavio Maria quale Direttore Generale dell'ASL BR.

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.

Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda interessata.

Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Roseto Flavio Maria, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL BR per un periodo pari ad anni decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'Assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;

- 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale

Vito Montanaro:

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Roseto Flavio Maria, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL BR per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con l'Assessore della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
 - 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;

- 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 98

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL BT

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. " Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R. n. 15/2018:

- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ASL BT , corredata dei relativi *curricula* ed allegata al medesimo atto giuntale, come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato la dott.ssa Dimatteo Tiziana quale Direttore Generale della predetta ASL BT;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

Considerato che:

- in data 22/12/2021 la dott.ssa Dimatteo ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, ed acquisita la certificazione attestante l'assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta;
- ad oggi la dott.ssa Dimatteo risulta utilmente inserita nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021 sul sito web del Ministero della Salute.

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata dunque l'assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina della dott.ssa Dimatteo Tiziana quale Direttore Generale dell'ASL BT.

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.

Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda interessata.

Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, la dott.ssa Dimatteo Tiziana, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL BT per un periodo pari ad anni decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;

- 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale

Vito Montanaro:

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, la dott.ssa Dimatteo Tiziana, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021, quale Direttore Generale dell'ASL BT per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
 - 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi

gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);

- 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 99

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale dell'ASL TA.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. " Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 2073 del 6/12/2021 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/ 2016 e della L.R. n. 15/2018:

- ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ASL TA , corredata dei relativi *curricula* ed allegata al medesimo atto giuntale, come trasmessa a conclusione dei lavori dalla Commissione di valutazione;
- ha designato il dott. Colacicco Vito Gregorio quale Direttore Generale della predetta ASL TA;
- ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

Considerato che:

- in data 27/12/2021 il dott. Colacicco Vito Gregorio ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, ed acquisita la certificazione attestante l'assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta;
- ad oggi il dott. Colacicco risulta utilmente inserito nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 4/11/2021 sul sito web del Ministero della Salute.

Considerato che sono stati espletati gli adempimenti conseguenti ai sensi della D.G.R. n. 24/2017 e rilevata dunque l'assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021 per procedere alla nomina del dott. Colacicco Vito Gregorio quale Direttore Generale dell'ASL TA.

A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.

Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda interessata.

Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Colacicco Vito Gregorio, il cui curriculum è allegato alla D.G.R. n. 2073 del 6/12/2021 di designazione, quale Direttore Generale dell'ASL TA per un periodo pari ad anni decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;

- 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;
 - 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
 - 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
 - 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 - 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale

Vito Montanaro:

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, il dott. Colacicco Vito Gregorio curriculum è allegato alla D.G.R. di designazione n. 2073 del 6/12/2021, quale Direttore Generale dell'ASL TA per un periodo pari ad anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
- di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 2/8/2019.
- di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata.
- di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
- di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento i seguenti obiettivi di mandato:
 - 1) Garanzia di impiego del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati, nel rispetto delle direttive regionali in materia nonché di quanto previsto dalla legge;
 - 2) Rispetto del Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) e messa a punto di tutte le attività necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario – MOSS;
 - 3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale;
 - 4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali e la programmazione sanitaria;
 - 5) Rispetto della soglia limite di spesa farmaceutica convenzionata;
 - 6) Rispetto della soglia minima di riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e gas medicali, nonché della soglia minima di riduzione della spesa per dispositivi medici;
 - 7) Riconduzione graduale, nel corso di un triennio, dei valori di spesa di cui ai punti 5 e 6 ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale;
 - 8) Predisposizione di strumenti di monitoraggio aziendale dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS, con particolare riferimento agli indicatori ex D.M. n. 70/2015, PNE e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
 - 9) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
 - 10) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;
 - 11) Attuazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) e rispetto delle relative frequenze di

Controllo Ufficiale stabilite in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari;

- 12) Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ai sensi della D.G.R. n. 2198/2021 e s.m.i., per gli ambiti di competenza;
- 13) Rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari, sottoscritti per la gestione dei fondi comunitari e/o nazionali, con particolare riferimento al pieno raggiungimento delle previsioni di spesa comunicate e dell'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio;
- 14) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, attraverso un sistema di monitoraggio periodico dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- 15) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 100

L.R. n.15/2018 - Nomina Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ed istituito, all'art. 1, l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Il successivo art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina quindi il conferimento degli incarichi di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. come di seguito:

"1. Le regioni nominano i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.

2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...) Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale (...)"

L'art. 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, fermo restando, per la nomina del direttore generale, l'intesa con il Rettore dell'Università interessata.

Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 171/2016 stabilendo, all'art.2, che:

"1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti

esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l'incarico che intende attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse (...) 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (...) 6. La Commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione (...) 7. La Giunta Regionale designa quale Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata (...)"

Il successivo art. 4 della medesima L.R. n. 15/2018, in materia di commissariamento delle Aziende ed Enti del S.S.R. ha stabilito che:

"1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2 Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

3 Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.

4 La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata.(...)"

Con la D.G.R. n. 855 del 31/5/2021, a conclusione del procedimento di valutazione espletato, ai sensi della normativa statale e regionale innanzi indicata, a seguito di avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 1298 del 7/8/2020, il dott. Vitangelo Dattoli è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Con nota del 16/12/2021 il dott. Vitangelo Dattoli ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico al Presidente della Regione.

Per quanto sopra, al fine di assicurare la continuità nella gestione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, si propone di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, nelle more dell'espletamento del procedimento per la nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018.

Si rammenta, a tale fine che, ai sensi della normativa in premessa citata:

- il Commissario Straordinario è scelto "intuitu personae" dalla Giunta Regionale tra i soggetti inseriti

nell'Elenco Nazionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., pubblicato ed aggiornato sul sito web del Ministero della Salute;

- per le Aziende Ospedaliero-Universitarie la nomina diventa efficace ad avvenuta acquisizione dell'intesa da parte del Rettore dell'Università di Foggia sul nominativo individuato con il presente atto giuntale;
- al Commissario Straordinario compete il trattamento economico stabilito per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. previsto dalla D.G.R. n. n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda interessata ed allo stesso si applica la disciplina relativa alle cause di inconfiribilità ed incompatibilità stabilite per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. dal D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi della D.G.R. n. 24/2017.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e dell'art. 2 della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:

- Di nominare il dott. _____ quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia che dovrà garantire la continuità della gestione fino alla nomina de nuovo Direttore Generale, da effettuarsi entro sei mesi dalla nomina del Commissario, scelto nell'ambito dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della Salute.
- Di dare atto che la nomina del soggetto designato con il presente provvedimento diventa efficace ad avvenuta acquisizione dell'intesa del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia.
- Di stabilire che al Commissario Straordinario nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento economico stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, i cui oneri sono a carico dell'Azienda interessata.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli accertamenti, ai sensi della DGR n. 24/2017, sull'assenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Nicola Lopane

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.,

NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale: Vito Montanaro

L'Assessore: Rocco Palese

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di nominare il dott. Giuseppe Pasqualone quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia che dovrà garantire la continuità della gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi entro sei mesi dalla nomina del Commissario, scelto nell'ambito dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della Salute.
- Di dare atto che la nomina del soggetto designato con il presente provvedimento diventa efficace ad avvenuta acquisizione dell'intesa del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia.
- Di stabilire che al Commissario Straordinario nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento economico stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, i cui oneri sono a carico dell'Azienda interessata.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli accertamenti, ai sensi della DGR n. 24/2017, sull'assenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 155

Modifica dell'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema di Regolamento intitolato "Sostituzione dell'art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, già modificato con DGR del 15 novembre 2021 n. 1847"

L'Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento e P.O. Contenzioso del Reclutamento confermata dai dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 1847 del 15 novembre 2021, la Giunta regionale approvava la seguente nuova formulazione dell'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia):

"Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)

- 1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.*
- 2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.*
- 3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.*
- 4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.*
- 5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento".*

Con detta formulazione la Giunta regionale recepiva al comma 4 quanto previsto con il decreto del 24 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

La Giunta, per procedere sollecitamente alla suesposta modifica, deliberava il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7 "Statuto della regione Puglia", trattandosi di un mero adeguamento della norma a mutamenti *medio tempore* intervenuti, resosi indispensabile per consentire l'espletamento delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi in forza di quanto stabilito dal Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii..

Nelle more del perfezionamento dell'iter della modifica regolamentare, interveniva la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la quale con Deliberazione n. 174/2021/PAR ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019 al principio di onnicomprensività sancito dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali ribadendo così che *"un'interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l'applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del D.lgs. 165/2001 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR)".*

Per aderire al suesposto orientamento, si rende dunque necessario riformulare il comma 4 dell'articolo in commento e, conseguentemente, porre in approvazione il seguente testo dell'articolo 13:

“Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.

2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento”.

Si propone inoltre il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7 “Statuto della regione Puglia”, trattandosi di mero adeguamento di un comma del vigente Regolamento regionale alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, anche alla luce delle procedure concorsuali già bandite in forza di quanto stabilito con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto nel BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 co. 4 lett. c) della legge regionale n. 7 del 1997 e dell'articolo 44 della legge regionale n. 7 del 2004 propone alla Giunta regionale:

1. di dare atto che il procedimento per la modifica dell'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 avviato con DGR 15 novembre 2021 n. 1847 non si è concluso per la sopravvenienza del parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, (Deliberazione n. 174/2021/PAR) al quale, con il presente provvedimento, la Regione Puglia si conforma;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Regolamento regionale ad oggetto “Modifiche

all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici", riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), trattandosi di una modifica volta ad uniformare la norma regolamentare alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, in considerazione delle procedure concorsuali già bandite in esecuzione del Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Contenzioso del Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Il Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA

Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che il procedimento per la modifica dell'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 avviato con DGR 15 novembre 2021 n. 1847 non si è concluso per la sopravvenienza del parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, (Deliberazione n. 174/2021/PAR) al quale, con il presente provvedimento, la Regione Puglia si conforma;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Regolamento regionale ad oggetto "Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso

ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici”, riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di avvalersi della procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), trattandosi di una modifica volta ad uniformare la norma regolamentare alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, in considerazione delle procedure concorsuali già bandite in esecuzione del Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato A)

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici.

Art.1

(Modifiche all'art. 13 R.R. 16 ottobre 2006 n. 17)

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)



1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.

2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, in informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.”.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)